Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 1° marzo 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(424)

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, non convertito in legge per voto della Camera

Nella seduta del 28 febbraio 1985 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi del terzo comma dell'art. 96-*bis* del regolamento il disegno di legge n. 2583 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 21 febbraio 1985), concernente: "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi" ».

(1199)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1071.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

chirurgia della mano;
medicina dello sport;
urologia andrologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1985
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1072.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo ai corso di laurea in medicina e chirurgia, dall'elenco degli insegnamenti complementari viene soppresso l'insegnamento di:

statistica sanitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo oservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1985
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1073**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 79, relativo all'elenco degli istituti afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia l'istituto di « igiene » cambia la denominazione in « istituto di epidemiologia, igiene e virologia » e l'istituto di « clinica ortopedica » cambia la denominazione in « istituto di fisiopatologia e clinica dell'apparato locomotore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1985
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1984, n. **1074**.

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica *29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;*

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 51 - nell'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento complementare di « igiene ambientale e del territorio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1985
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 88

LEGGE 20 febbraio 1985, n. **41.**

Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fini

La presente legge disciplina le attività di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di cittadini o enti italiani o società aventi sede in Italia, denominati nei successivi articoli « nazionali italiani ».

La disciplina prevista nella presente legge mira a realizzare una gestione razionale delle risorse minerali dei fondi marini. Essa ha carattere transitorio in vista dell'entrata in vigore per l'Italia di una convenzione internazionale relativa alla medesima materia conclusa nell'ambito della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini della presente legge si intende per:

« fondi marini », il fondo ed il sottofondo marini situati al di là delle zone sottoposte, in conformità al diritto internazionale, alla giurisdizione nazionale degli Stati costieri;

« prospezione », la ricognizione generale dei fondi marini effettuata su vaste superfici e destinata a raccogliere, specialmente attraverso il prelevamento di campioni, le indicazioni necessarie per localizzare i depositi delle risorse minerali;

« esplorazione », la ricognizione dettagliata, eseguita con mezzi tecnici e finanziari di rilievo, di una superficie determinata dei fondi marini allo scopo di accertare i depositi minerari economicamente coltivabili e di stabilire le modalità tecniche e le condizioni di coltivazione. Nell'attività esplorativa rientra anche il prelevamento di campioni e l'estrazione di risorse minerali in quantità sufficienti per svolgere le sperimentazioni preliminari alla coltivazione;

« coltivazione », l'estrazione delle risorse minerali a fini economici.

Art. 3.

Obbligo dei permessi di esplorazione e di coltivazione ed osservanza di norme internazionali

Le attività di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di nazionali italiani sono soggette a permesso rilasciato dal Governo italiano ai sensi della presente legge o a permesso rilasciato da uno Stato che assicuri la reciprocità ai sensi del successivo articolo 16.

Il permesso conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di condurre attività di esplorazione ovvero di coltivazione su un'area determinata dei fondi marini e non implica rivendicazione né esercizio di sovranità o di diritti sovrani su una parte qualsiasi dei fondi stessi.

Le attività consentite con i permessi di cui al primo comma debbono conformarsi ai princìpi di diritto internazionale ed alle convenzioni in materia di:

a) uso dell'alto mare, con particolare riguardo alle libertà di navigazione, di ricerca scientifica e di pesca;

b) protezione e preservazione dell'ambiente marino;

c) sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare.

E' vietata ai nazionali italiani ogni condotta indebitamente interferente sulle attività svolte in base ad un permesso rilasciato ai sensi della presente legge o da uno Stato che assicuri la reciprocità.

Art. 4.

Prospezione

La prospezione non richiede permessi. Essa però non può svolgersi in aree già oggetto di permessi di esplorazione o di coltivazione qualora tenda al reperimento delle stesse risorse per cui i permessi di esplorazione o di coltivazione sono stati rilasciati.

Art. 5.

Permessi rilasciati da Stati che assicurano la reciprocità

I nazionali italiani che domandano a Stati che assicurano la reciprocità ai sensi dell'articolo 16 permessi di esplorazione o di coltivazione sono tenuti a chiedere contemporaneamente al Ministero dell'industria, commercio e artigianato la registrazione della relativa domanda.

Le attività svolte sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta dallo Stato estero.

Art. 6.

Partecipazione di nazionali in enti stranieri

L'obbligo di registrazione di cui all'articolo precedente vale anche per i nazionali italiani che detengano una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, in società, associazioni od altri enti stranieri.

Le attività svolte in relazione alla partecipazione di cui al precedente comma sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta alla società, associazione od ente dallo Stato estero.

Art. 7.

Rilascio dei permessi

I permessi di esplorazione e di coltivazione sono rilasciati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, previa approvazione dei programmi di lavoro, sentito il comitato tecnico consultivo per i fondi marini di cui all'articolo 17 su tutti gli aspetti tecnici e finanziari relativi ai programmi stessi.

I permessi possono essere negati quando il Ministro degli affari esteri ritenga che il loro rilascio possa arrecare grave nocumento alle relazioni internazionali.

Nel rilasciare i permessi si tiene conto:

dell'esigenza che essi nel loro insieme non oltrepassino una superficie ragionevole tenuto conto degli interessi degli altri Stati;

dell'esigenza di tutelare l'interesse nazionale ai rifornimenti di materie prime;

dell'esigenza di promuovere lo sviluppo delle tecnologie necessarie per lo sfruttamento razionale dei fondi marini.

Il richiedente dei permessi deve possedere la capacità tecnica e finanziaria in relazione alle esigenze di esplorazione o di coltivazione secondo i princìpi ed i fini indicati nella presente legge.

I permessi possono essere intestati a più nazionali italiani in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, secondo le quote indicate nella domanda di permesso. I contitolari sono solidalmente tenuti verso la pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio delle attività di esplorazione ovvero di coltivazione e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Tra i contitolari del permesso deve essere nominato un solo rappresentante comune per i rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi.

Al titolare di un permesso di esplorazione è data priorità nel rilascio dei permessi di coltivazione relativi alla stessa area cui il permesso di esplorazione si riferisce tenuto conto dei risultati della esplorazione medesima.

In caso di concorso di domande per la stessa zona si tiene conto tra l'altro della razionalità e completezza del programma di lavoro, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore. Sono considerate domande concorrenti quelle presentate entro tre mesi dalla registrazione della prima domanda e che si riferiscano ad aree interferenti con l'area della prima domanda per più del 30 per cento di tale area.

Art. 8.

Durata dei permessi di esplorazione ed estensione dell'area

La durata iniziale del permesso di esplorazione deve essere tale da consentire la realizzazione del programma presentato e non può superare 10 anni, prorogabili per successivi trienni per giustificate esigenze.

L'estensione dell'area oggetto del permesso di esplorazione è stabilita tenendo conto delle caratteristiche conosciute del sito e del programma dei lavori.

Art. 9.

Durata dei permessi di coltivazione ed estensione dell'area

La durata del permesso di coltivazione deve essere compatibile con l'economia generale del programma e non può superare 25 anni, prorogabili per giustificate esigenze.

L'estensione dell'area oggetto del permesso di coltivazione è stabilita in modo da consentire il razionale sfruttamento delle risorse minerali, tenuto conto delle caratteristiche del giacimento da coltivare e delle tecniche disponibili.

Art. 10.

Modifica e revoca dei permessi

Con le modalità di cui all'articolo 7 i permessi possono essere modificati o revocati qualora sia ritenuto necessario sulla base dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche o per motivi di interesse pubblico o per conformarli alle obbligazioni assunte dal Governo italiano sul piano internazionale. I permessi possono essere modificati anche a richiesta del titolare per validi motivi.

I permessi possono altresì essere modificati e revocati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, quando il Ministro degli affari esteri ritenga che la loro mancata modifica o il loro mantenimento possa recare grave nocumento alle relazioni internazionali.

Art. 11.

Decadenza dai permessi

Con le modalità di cui all'articolo 7 il titolare del permesso è dichiarato decaduto, previa contestazione dei motivi e assegnazione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando:

1) perde i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari;

2) non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o imposti dal permesso;

3) commette infrazioni gravi in materia di sicurezza, sanità, lavoro e tutela dell'ambiente;

4) incorre in una grave inosservanza dei tempi e delle modalità indicati nel programma dei lavori;

5) cede il permesso senza essere stato regolarmente autorizzato;

6) ritarda per oltre due anni il pagamento delle somme dovute, in relazione alla coltivazione, ai sensi dell'articolo 15.

Art. 12.

Cessione e rinuncia

La cessione del permesso o di una sua quota è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentiti, ove del caso, i contitolari del permesso, e valuta la capacità tecnica e finanziaria del cessionario.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti sia nei confronti della pubblica amministrazione, salva l'applicazione dello articolo 11.

La rinuncia ai permessi deve essere richiesta dai titolari ed autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentito il comitato tecnico consultivo per i fondi marini.

Art. 13.

Obblighi dei titolari dei permessi

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Comunità economica europea, i titolari di permessi di coltivazione sono tenuti ad utilizzare, per l'estrazione e le altre attività minerarie e di trattamento, nonché per il trasporto delle risorse estratte, navi, galleggianti, installazioni ed aeromobili battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia.

Essi debbono altresì destinare in via prioritaria al mercato nazionale i prodotti ricavati, qualora la lavorazione dei minerali estratti non venga effettuata in Italia.

Alle disposizioni di cui al primo comma si può derogare con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed alle disposizioni di cui al secondo comma con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentito in entrambi i casi il comitato tecnico consultivo per i fondi marini.

Art. 14.

Vigilanza e controllo

La vigilanza e il controllo sulle attività previste dalla presente legge sono esercitati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero della marina mercantile in relazione alle rispettive competenze.

Le spese per l'esercizio della vigilanza e del controllo sono a carico dei titolari dei permessi.

Gli ingegneri del Corpo delle miniere, nonché i funzionari del Ministero della marina mercantile che siano incaricati con decreto del Ministro ad esercitare la vigilanza e il controllo di cui al primo comma, sono ufficiali di polizia giudiziaria ai fini della presente legge.

Art. 15.

Oneri finanziari a carico dei titolari dei permessi

La richiesta di permesso di cui all'articolo 7 deve essere accompagnata dal pagamento di un diritto, da versare alla entrata del bilancio dello Stato, il cui ammontare e le relative modalità di versamento sono stabiliti dalle norme di attuazione di cui al successivo articolo 21.

Ai fini del contributo italiano ai Paesi in via di sviluppo, il titolare del permesso di coltivazione ottenuto ai sensi della presente legge è tenuto a corrispondere allo Stato il 3,75 per cento del valore medio di mercato del minerale estratto dai fondi marini. Per i minerali per cui manchi un valore di mercato, con le norme di attuazione di cui al successivo articolo 21 si determinano i criteri per stabilire un prelievo di valore equivalente.

Le somme relative ai versamenti effettuati ai sensi del disposto di cui al precedente comma affluiscono ad apposito conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, dal quale verranno poi prelevate per essere destinate secondo le determinazioni da assumere annualmente in sede di legge finanziaria.

Art. 16.

Stati che assicurano la reciprocità

Ai fini della presente legge possono essere riconosciuti come Stati che assicurano la reciprocità gli Stati in cui è in vigore una normativa che:

a) disciplini l'esportazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini in modo equivalente nei fini e nei risultati a quello previsto dalla presente legge;

b) riconosca i permessi conferiti ai sensi della presente legge;

c) escluda il rilascio di permessi su aree oggetto in tutto o in parte di permessi rilasciati ai sensi della presente legge.

La qualità di Stato che assicura la reciprocità è riconosciuta dal Ministro degli affari esteri sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della marina mercantile a seguito delle necessarie intese con lo Stato interessato, a condizione che questo riconosca all'Italia la medesima qualità.

Nelle intese di cui al precedente comma sarà perseguito il fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, primo e secondo comma, anche nei casi contemplati negli articoli 5 e 6.

I permessi di esplorazione e di coltivazione rilasciati da uno Stato che assicura la reciprocità sono considerati equipollenti a quelli rilasciati ai sensi della presente legge.

Art. 17.

Comitato tecnico consultivo per i fondi marini

Per i pareri previsti nella presente legge è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne assicura la segreteria ed il funzionamento, il comitato tecnico consultivo per i fondi marini, così composto:

1) dal presidente;

2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

3) di due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) di due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;

5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

6) di un rappresentante del Ministero della difesa;

7) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

8) di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

9) di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

10) di un rappresentante del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

11) di quattro esperti nelle materie tecniche ed economiche pertinenti al settore;

12) di due esperti designati dal Ministro per l'ecologia.

Il presidente del comitato può chiamare a partecipare alle riunioni del comitato esperti per specifiche materie.

Il presidente del comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

I membri di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono designati dalle rispettive amministrazioni. Gli esperti di cui al punto 11 sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato dura in carica cinque anni.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri del comitato.

Il relativo onere fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 18.

Registro

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito, nell'ambito delle sue strutture, un registro in cui sono annotate:

a) le domande di permessi presentate da nazionali italiani ed i permessi rilasciati a nazionali italiani ai sensi della presente legge nonché i provvedimenti relativi alla proroga, modifica, cessione, rinuncia, revoca e decorrenza dei permessi stessi;

b) le domande di cui agli articoli 5 e 6;

c) le informazioni trasmesse dagli Stati che assicurano la reciprocità.

Sono escluse dalla registrazione le informazioni di carattere riservato.

Il registro è pubblico.

Art. 19.

Sanzioni

Il cittadino italiano che svolge attività di esplorazione o di coltivazione senza il permesso di cui allo articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

Il cittadino italiano che pone in atto attività in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Le violazioni alle prescrizioni generali contenute nel regolamento di attuazione ed a quelle speciali contenute nel permesso sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dalle violazioni previste nei commi precedenti deriva pericolo per l'incolumità o la salute delle persone ovvero un pericolo di danno grave di inquinamento dell'ambiente marino, il cittadino italiano è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Il cittadino italiano che, nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge, arreca danno grave all'ambiente marino è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, indipendentemente dalla sua nazionalità, anche nei confronti del rappresentante o del dipendente di una persona giuridica italiana o di un ente italiano privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore italiano che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

Art. 20.

Disposizioni finali

Le attività di esplorazione e di coltivazione svolte in virtù dei permessi rilasciati ai sensi della presente legge sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali, come svolte in territorio italiano.

Sono puniti secondo la legge italiana, ovunque commessi, i reati previsti dall'articolo 19 e quelli comunque connessi con le attività disciplinate dalla presente legge.

Le attività di coltivazione non potranno comunque avere inizio prima del 1° gennaio 1988.

A decorrere dalla data in cui entrerà in vigore per l'Italia la convenzione internazionale di cui all'articolo 1 non potranno più essere rilasciati permessi di esplorazione o di coltivazione ai sensi della presente legge.

Art. 21.

Disposizioni di attuazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, sono emanate le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

Esse disciplinano, tra l'altro, le misure necessarie:

per dare, agli Stati che assicurano la reciprocità, informazione delle domande di permessi e dei permessi rilasciati e per dare conoscenza delle informazioni trasmesse dagli Stati sopraindicati e che possono interessare i nazionali italiani;

per l'applicazione della presente legge in relazione alle esigenze inerenti ai rapporti con gli Stati che assicurano la reciprocità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 236):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 17 ottobre 1983.

Assegnato alla X commissione (Industria), in sede referente, il 13 dicembre 1983, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª e 8ª.

Esaminato dalla X commissione il 1° febbraio 1984, 22 febbraio 1984, 21 marzo 1984, 3 aprile 1984, 5 aprile 1984 e 10 aprile 1984.

Relazione scritta annunciata il 17 aprile 1984 (atto n. 236/A).

Esaminato in aula e approvato il 18 aprile 1984.

Camera dei deputati (atto n. 1618):

Assegnato alla XII commissione (Industria), in sede referente, il 15 maggio 1984, con pareri delle commissioni, I, III, IV, V, VI e X.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 24 luglio 1984.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite III (Affari esteri) e XII (Industria), in sede legislativa, il 15 ottobre 1984.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 7 giugno 1984 e 12 luglio 1984.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 25 luglio 1984.

Esaminato dalle commissioni riunite III e XII, in sede legislativa, e approvato il 6 febbraio 1985.

LEGGE 1° marzo 1985, n. **42**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 4, *le parole*: « 31 dicembre 1989 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 dicembre 1987 »;

al comma 5, *le parole*: « 31 dicembre 1989 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 dicembre 1987 »;

dopo il comma 5 *sono aggiunti i seguenti*:

« 5-*bis*. Per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è prorogata di un anno.

5-*ter*. Per gli interventi ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati di due anni.

5-*quater*. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, e dall'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.

5-*quinquies*. Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificato dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 1985. La sanzione di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non si applica per le concessioni in scadenza dal 30 gennaio 1982 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 1, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 1-*bis*. — 1. L'attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, i quali scadano entro il 31 dicembre 1987, può essere portata a compimento qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi.

2. Per i piani scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine di sei mesi decorre da tale data. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti precedentemente adottati o iniziati.

3. Resta in ogni caso ferma l'integrale applicazione della normativa anche finanziaria per l'attuazione dei programmi e degli interventi da realizzare nelle aree comprese nei piani.

Art. 1-*ter*. — 1. Per la concessione dei mutui integrativi, di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1986 per i fondi residui esistenti al 31 dicembre 1984 sul capitolo 8272 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il comitato esecutivo del CER può indicare altri comuni diversi da quelli di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, nell'ambito dei quali concedere le agevolazioni di cui all'articolo 5-*ter* del citato decreto-legge, ai fini del completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore.

Art. 1-*quater* — Il termine di cui all'articolo 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni, concernente norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici, deve intendersi ordinatorio ai fini degli adempimenti previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo medesimo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2429):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI) il 31 dicembre 1984.

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 4 gennaio 1985, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 gennaio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 gennaio 1985.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 30 gennaio 1985, 6 febbraio 1985.

Esaminato in aula e approvato il 20 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1194):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 22 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26 febbraio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26 febbraio 1985.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 27 febbraio 1985.

Esaminato in aula e approvato il 27 febbraio 1985.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 9 marzo* 1985.

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1985, n. 43.

Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare la imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di L. 65.693 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatto per autotrazione sono stabilite nella misura di L. 26.220 per quintale.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in L. 45.224 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è stabilita in L. 6.569,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 23

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 dicembre 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1984, a sette anni, emessi per lire 8.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 212271/66-AU-71 in data 21 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1984, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 324, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1984, a sette anni, fino all'importo di lire 8.500 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 213765/66-AU-71 in data 17 ottobre 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 21 agosto 1984, ad accertare in nominali lire 8.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 21 agosto 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° settembre 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, a partire dal 1° marzo 1985, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 24 febbraio ed il 27 agosto di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° settembre 1984 - rimborsabili il 1° settembre 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1986, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 2.550.000.000 pari allo 0,03% del valore nominale di lire 8.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 1.275.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° marzo 1985.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1985 al 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1985
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 290

(942)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 febbraio 1985.
Schema di bilancio delle comunità montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, col quale viene disposto che lo schema di bilancio delle comunità montane è stabilito con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro;

Ritenuta l'opportunità che il predetto schema di bilancio sia armonizzato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, concernente il coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335;

Sentite l'Unione nazionale comuni e comunità montane e l'Associazione nazionale comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Le comunità montane sono tenuta a redigere il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, secondo lo schema allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le entrate delle comunità montane sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate derivanti dalla gestione dei beni e dei servizi della comunità.

Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate.

Titolo III - Entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti.

Titolo IV - Entrate derivanti da accensione di prestiti.

Titolo V - Entrate per partite di giro.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Art. 3.

Le spese delle comunità montane sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti.

Titolo II - Spese in conto capitale.

Titolo III - Spesa per rimborso di prestiti.

Titolo IV - Spese per partite di giro.

Le spese sono altresì ripartite in:

sezioni, secondo l'analisi funzionale;

rubriche, secondo i servizi cui si riferiscono gli oneri relativi;

categorie, secondo l'analisi economica;

capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

La ripartizione delle spese in categorie è realizzata nel quadro generale riassuntivo.

Art. 4.

Il bilancio di previsione, nella versione di competenza e di cassa, conclude:

1) per l'entrata, con un riassunto delle categorie per titoli e con un riepilogo dei titoli;

2) per la spesa, con un riassunto delle sezioni per titoli e con un riepilogo dei titoli;

3) con un quadro generale riassuntivo dove sia data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale dei primi due titoli dell'entrata ed il totale delle spese correnti;

b) del risultato differenziale tra il totale dei primi due titoli dell'entrata ed il totale delle spese correnti, al netto degli ammortamenti, aumentato delle quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione (situazione economica);

c) del risultato differenziale tra il totale dei primi tre titoli dell'entrata e dei primi due titoli della spesa (saldo netto da impiegare o d finanziare);

d) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, la concessione e la riscossione di crediti, l'accensione ed il rimborso di prestiti e le partite di giro (indebitamento o accreditamento netto);

e) del risultato differenziale tra il totale complessivo delle spese ed il totale complessivo delle entrate escluse le accensioni di prestiti (ricorso al mercato);

f) del riepilogo delle spese secondo la classificazione economico-funzionale.

Il bilancio di previsione deve essere, altresì, corredato da quadri riassuntivi delle entrate e delle spese relative a ciascun servizio gestito in economia.

Fermo restando lo schema di bilancio previsto nel presente decreto, con successivo provvedimento saranno date istruzioni per consentire, in apposito allegato, la classificazione della spesa per programmi e, ove siano specificati, per progetti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1985

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro del tesoro
GORIA

1) ELENCO DELLE CATEGORIE ECONOMICHE PER TITOLI

ENTRATE

Titolo I. — *Entrate derivanti dalla gestione dei beni e dei servizi della Comunità*

Categoria 1ª - proventi dei servizi pubblici.

Categoria 2ª - proventi dei beni.

Categoria 3ª - interessi attivi.

Categoria 4ª - concorsi, rimborsi e recuperi.

Categoria 5ª - altre entrate correnti.

Categoria 6ª - poste correttive e compensative delle spese.

Titolo II. — *Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate.*

Categoria 1ª - trasferimenti correnti dello Stato.

Categoria 2ª - trasferimenti correnti della regione.

Categoria 3ª - trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico.

Categoria 4ª - altri trasferimenti correnti.

Titolo III. — *Entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali per trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti.*

Categoria 1ª - alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali.

Categoria 2ª - trasferimenti di capitali.

Categoria 3ª - riscossione di crediti.

Titolo IV. — *Entrate derivanti da accensione di prestiti*

Categoria 1ª - anticipazioni di cassa.

Categoria 2ª - altre accensioni di prestiti.

Titolo V. — *Entrate per partite di giro*

SPESA

Titolo I. — *Spese correnti*

Categoria 1ª - personale.

Categoria 2ª - acquisto di beni e servizi.

Categoria 3ª - trasferimenti correnti.

Categoria 4ª - interessi passivi.

Categoria 5ª - poste correttive e compensative delle entrate.

Categoria 6ª - ammortamenti.

Categoria 7ª - somme non attribuibili.

Titolo II. — *Spese in conto capitale*

Categoria 1ª - beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente.

Categoria 2ª - beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'ente.

Categoria 3ª - trasferimenti di capitale.

Categoria 4ª - partecipazioni azionarie e conferimenti.

Categoria 5ª - concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.

Categoria 6ª - concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive.

Categoria 7ª - somme non attribuibili.

Titolo III. — *Spese per rimborso di prestiti*

Categoria 1ª - rimborso di anticipazioni di cassa.

Categoria 2ª - altri rimborsi di prestiti.

2) ELENCO DELLE SEZIONI E DELLE RUBRICHE DI SPESA

Sezione 1ª. — *Amministrazione generale*

Rubrica 1 - organi istituzionali.

Rubrica 2 - servizi generali.

Rubrica 3 - programmazione e pianificazione.

Rubrica 4 - altri interventi inerenti l'amministrazione generale.

Sezione 2ª. — *Azioni ed interventi nel campo sociale*

Rubrica 1 - assetto del territorio e problemi dell'ambiente.

Rubrica 2 - assistenza e beneficenza.

Rubrica 3 - iniziative per il tempo libero.

Rubrica 4 - istruzione e formazione professionale.

Rubrica 5 - altri interventi nel campo sociale.

Sezione 3ª. — *Azioni ed interventi nel campo economico*

Rubrica 1 - interventi nel campo dell'agricoltura.

Rubrica 2 - interventi nel campo dell'industria.

Rubrica 3 - interventi nel campo dell'artigianato.

Rubrica 4 - interventi nel campo del commercio.

Rubrica 5 - interventi nel campo del turismo.

Rubrica 6 - altri interventi nel campo economico.

Sezione 4ª. — *Oneri non ripartibili*

Schema del bilancio

PARTE I. — ENTRATE

Codice	CAPITOLO		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	Annotazioni
					Variazioni		Somme risultanti		
	Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione			
		Avanzo di amministrazione							
		Fondo iniziale di cassa							
		TITOLO I							
		ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA COMUNITA'							
		Categoria 1ª. — *Proventi dei servizi pubblici*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª. — *Proventi dei beni*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Categoria 3ª. — *Interessi attivi*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 3ª . . .							
		Categoria 4ª. — *Concorsi, rimborsi e recuperi*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 4ª . . .							
		Categoria 5ª. — *Altre entrate correnti*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 5ª . . .							
		Categoria 6ª. — *Poste correttive e compensative delle spese*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 6ª . . .							
		Riassunto del titolo I							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Categoria 3ª							
		Categoria 4ª							
		Categoria 5ª							
		Categoria 6ª							
		Totale titolo I . . .							

CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	Annotazioni
	TITOLO II							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE							
	Categoria 1ª — *Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato*							
	. . . .							
	. . . .							
	Totale categoria 1ª . . .							
	Categoria 2ª. — *Entrate derivanti da trasferimenti correnti delle regioni*							
	. . . .							
	. . . .							
	Totale categoria 2ª . . .							
	Categoria 3ª. — *Entrate derivanti da trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico*							
	. . . .							
	. . . .							
	Totale categoria 3ª . . .							
	Categoria 4ª. — *Altri trasferimenti correnti*							
	. . . .							
	. . . .							
	Totale categoria 4ª . . .							
	Riassunto del titolo II							
	Categoria 1ª							
	Categoria 2ª							
	Categoria 3ª							
	Categoria 4ª							
	Totale titolo II . . .							
	TITOLO III							
	ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
	Categoria 1ª. — *Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali*							
	. . . .							
	. . . .							
	Totale categoria 1ª . . .							

Codice	CAPITOLO		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	Annotazioni
					Variazioni		Somme risultanti		
	Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione			
		Categoria 2ª. — *Trasferimento di capitali*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Categoria 3ª. — *Riscossione di crediti*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 3ª . . .							
		Riassunto del titolo III							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Categoria 3ª							
		Totale titolo III . . .							
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 1ª. — *Anticipazioni di cassa*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª. — *Altre accensioni di prestiti*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Riassunto del titolo IV							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Totale titolo IV . . .							
		TITOLO V PARTITE DI GIRO							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale titolo V . . .							
		Riepilogo dei titoli							
		Titolo I							
		Titolo II							
		Titolo III							
		Titolo IV							
		Titolo V							
		Totale . . .							
		Avanzo di amministrazione							
		Fondo iniziale di cassa							
		Totale generale dell'entrata . . .							

PARTE II. — SPESE

Codice	CAPITOLO		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	Annotazioni
					Variazioni		Somme risultanti		
	Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione			
		Disavanzo di amministrazione							
		TITOLO I SPESE CORRENTI							
		Sezione 1ª. — *Amministrazione generale*							
		Rubrica 1 - Organi istituzionali							
		. . . .							
		Totale rubrica 1 . . .							
		Rubrica 2 - Servizi generali							
		. . . .							
		Totale rubrica 2 . . .							
		Rubrica 3 - Programmazione e pianificazione							
		. . . .							
		Totale rubrica 3 . . .							
		Rubrica							
		. . . .							
		Totale rubrica . . .							
		Totale sezione 1ª . . .							
		Sezione 2ª. — *Azione e interventi nel campo sociale*							
		Rubrica 1 - Assetto del territorio e problemi dell'ambiente							
		. . . .							
		Totale rubrica 1 . . .							
		Rubrica 2 - Assistenza e beneficenza							
		. . . .							
		Totale rubrica 2 . . .							
		Rubrica							
		. . . .							
		Totale rubrica . . .							
		Totale sezione 2ª . . .							

Codice	CAPITOLO		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	Annotazioni
					Variazioni		Somme risultanti		
	Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione			
		Sezione							
		Rubrica							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica . . .							
		Totale sezione . . .							
		Riassunto del titolo I							
		Sezione 1ª. — Amministrazione generale							
		Sezione 2ª. — Azione e interventi nel campo sociale							
		Sezione							
		Totale titolo I . . .							
		TITOLO II							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Sezione 1ª. — *Amministrazione generale*							
		Rubrica 1 - Organi istituzionali							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 1 . . .							
		Rubrica 2 - Servizi generali							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 2 . . .							
		Rubrica							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica . . .							
		Totale sezione 1ª . . .							
		Sezione 2ª. — *Azioni e interventi nel campo sociale*							
		Rubrica 1 - Assetto del territorio e problemi dell'ambiente							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 1 . . .							
		Rubrica 2 - Assistenza e beneficenza pubblica							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 2 . . .							

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	Annotazioni
		Rubrica 3							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 3 . . .							
		Totale sezione 2ª . . .							
		Sezione							
		Rubrica							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica . . .							
		Rubrica							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica . . .							
		Totale sezione . . .							
		Riassunto del titolo II							
		Sezione 1ª — *Amministrazione generale*							
		Sezione 2ª — *Azione e interventi nel campo sociale*							
		Sezione							
		Totale titolo II . . .							
		TITOLO III							
		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale titolo III . . .							
		TITOLO IV							
		PARTITE DI GIRO							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale titolo IV . . .							
		Riepilogo dei titoli							
		Titolo I							
		Titolo II							
		Titolo III							
		Titolo IV							
		Totale . . .							
		Disavanzo di amministrazione							
		Totale generale della spesa . . .							

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
Titolo I. — Entrate derivanti dalla gestione dei beni e dei servizi delle Comunità.			Titolo I. — Spese correnti (di cui per ammortamenti L. . . . .)		
Titolo II. — Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate.			Titolo II. — Spese in conto capitale (di cui per partecipazioni e anticipazioni per finalità produttive e non produttive L. . . . .)		
Titolo III. — Entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (di cui per riscossioni crediti L. . .).			Totale spese finali . . .		
Totale entrate finali .			Titolo III. — Spese per il rimborso di prestiti		
Titolo IV. — Entrate derivanti da accensione di prestiti.			Titolo IV. — Partite di giro		
Titolo V. — Partite di giro.			Totale . . .		
Totale .					
Avanzo di amministrazione . . .					
Fondo iniziale di cassa . . .			Disavanzo di amministrazione . . .		
Totale complessivo entrate . .			*Totale complessivo spesa* . . .		

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	Cassa	RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	Cassa
A) Entrate titoli I - II (+)			*D*) Entrate finali (titoli I - II - III) al netto della riscossione di crediti (+)		
Spese correnti (titolo I) (—)			Spese finali (titolo I - II) al netto delle participazioni, delle anticipazioni per finalità produttive e non produttive (—)		
Differenza . . .			Accreditamento (+) / Indebitamento (—) netto		
B) Entrate titoli I - II (+)					
Spese correnti al netto degli ammortamenti (—)			*E*) Spese titoli I - II - III - IV (—)		
Quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione (—)			Entrate titoli I - II - III - IV (+)		
Situazione economica .			Ricorso al mercato (—)		
C) Entrate finali (titoli I - II - III) (+)					
Spese finali (titoli I - II) (—)					
Saldo netto da impiegare (+) / finanziare (—)					

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Classificazione economica / Classificazione funzionale	Sezione I	Sezione II	Sezione III	Sezione IV	*Totale*
SPESE CORRENTI					
Ctg. 1ª - Personale					
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi					
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti					
Ctg. 4ª - Interessi passivi					
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate					
Ctg. 6ª - Ammortamenti					
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili					
a) Totale spese correnti					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente					
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico ente					
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali					
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti					
Ctg. 5ª - Concessione crediti, anticipazioni per finalità produttive					
Ctg. 6ª - Concessione crediti, anticipazioni per finalità non produttive					
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili					
b) Totale spese in conto capitale					
(*a* + *b*) ***Totale***					

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

PREVISIONI DI CASSA

Classificazione economica / Classificazione funzionale	Sezione I	Sezione II	Sezione III	Sezione IV	Totai
SPESE CORRENTI					
Ctg. 1ª - Personale					
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi					
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti					
Ctg. 4ª - Interessi passivi					
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate					
Ctg. 6ª - Ammortamenti					
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili					
a) Totale spese correnti					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente .					
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico ente .					
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali					
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti .					
Ctg. 5ª - Concessione crediti, anticipazioni per finalità produttive					
Ctg. 6ª - Concessione crediti, anticipazioni per finalità non produttive . . .					
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili					
b) Totale spese in conto capitale					
(*a* + *b*) ***Totale*** . . .					

DECRETO 15 febbraio 1985.

Modificazioni all'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il n. 6, capitolo II, dell'allegato *C* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che fa divieto di trasportare su uno stesso autocarro esplosivi di categorie diverse;

Considerato che l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopracitato consente al Ministro dell'interno la facoltà di apportare variazioni ed aggiunte al detto allegato;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche alle norme suindicate in relazione alla disciplina vigente in altri Stati, nonché agli sviluppi tecnologici intervenuti nel settore;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta n. 2/2014 del 24 gennaio 1985;

Decreta:

Il numero 6 del capitolo II dell'allegato *C* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

« E' vietato di trasportare con uno stesso autocarro, esplosivi di categorie diverse.

E' fatta eccezione per le micce di sicurezza e per gli inneschi privi di detonatore, i quali possono essere trasportati con esplosivi di qualsiasi categoria.

E' fatta, altresì, eccezione per i detonatori a miccia ed elettrici che possono essere trasportati con esplosivi di qualsiasi categoria, purché allocati in apposito contenitore di tipo preventivamente approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

In ogni caso devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

a) nel contenitore potranno essere trasportati fino a 500 detonatori, contenenti ciascuno un peso di esplosivo innescante non superiore a grammi uno tra carica primaria e secondaria;

b) i contenitori dovranno corrispondere ai disegni costruttivi ed alle specifiche tecnologiche depositate dal fabbricante, all'atto della domanda di approvazione di tipo, presso il Ministero dell'interno;

c) i contenitori dovranno essere integri in ogni loro parte; le eventuali riparazioni dovranno essere effettuate esclusivamente dal fabbricante;

d) su ogni contenitore dovrà essere indicato, in modo visibile, indelebile e non asportabile, il nome del fabbricante, gli estremi del decreto di approvazione, nonché il numero progressivo di fabbricazione che dovrà essere riportato nella licenza di trasporto.

E' ammesso il trasporto, alle condizioni succitate, di un solo contenitore per autocarro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1985

Il Ministro: SCALFARO

(1123)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 1985.

Prezzi di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 1985 e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare — per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 600 (seicento) per la scheda modello 740 con busta;

in L. 300 (trecento) per la scheda modello 740/S con busta;

in L. 200 (duecento) per il modello contenente i quadri 740/A-1, I, L ed M;

in L. 200 (duecento) per il quadro 740/F;

in L. 600 (seicento) per il modello 750 completo con busta;

in L. 600 (seicento) per il modello 760 completo con busta;

in L. 300 (trecento) per la scheda modello 770 con busta;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/A-*bis;*

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/D.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 120 (centoventi) sui suindicati prezzi di vendita di L. 600 e di L. 300 e l'aggio di L. 80 (ottanta) sul prezzo di vendita di L. 200.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 20 (venti) per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 30 (trenta) per le schede modelli 740, 740-S, 750, 760 e 770 e L. 20 (venti) per il modello 740 contenente i quadri A/1, I, L ed M, e per i quadri 740/F, 770/A-*bis* e 770/D;

c) ai rivenditori dei generi di monopoli L. 70 (settanta) per le schede modelli 740, 740-S, 750, 760 e 770 e L. 40 (quaranta) per il modello 740 contenente i quadri A/1, I, L ed M e per i quadri 740/F, 770/A-*bis* e 770/D.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a fornire alle rivendite di generi di monopolio una scorta a credito delle schede e dei quadri per la dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(1147)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 febbraio 1985.

Determinazione per il periodo 1° marzo 1985-28 febbraio 1986 dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale è stato, tra l'altro, stabilito un nuovo testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti, nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Visto in particolare l'art. 14 *ter* del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32 % del premio di tariffa;

Visti i decreti ministeriali 23 gennaio e 19 aprile 1984, con i quali è stato stabilito che per il periodo 1° marzo 1984-28 febbraio 1985 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 31,50 % e del 27,50 % del premio di tariffa, fatta esclusione per l'assicurazione dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono state stabilite, rispettivamente, nel 29,50 % e 25,50 % del premio di tariffa;

Visto che i citati decreti ministeriali 23 gennaio e 19 aprile 1984 hanno altresì stabilito che per lo stesso periodo 1° marzo 1984-28 febbraio 1985 la misura massima delle spese di gestione agenziali non può superare il limite del 13 % del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico nonché per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11 %;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1984 con il quale è stato confermato anche per l'anno 1984 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I), ed agli autotassametri, possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus-malus » oppure in quella con clausola di « franchigia »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1983, n. 517, con il quale sono stati aumentati, a decorrere dal 1° settembre 1984, i massimali minimi di legge per l'assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli;

Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni 1983 e precedenti;

Considerato che l'incidenza dell'importo complessivo dei caricamenti sul monte dei premi è andata progressivamente riducendosi e che per la maggior parte del mercato l'esercizio del ramo comporta oneri non superiori al 30,50 % dei premi;

Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, l'esame dei dati predetti induce a determinare per il periodo dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986 i limiti massimo e minimo dei caricamenti stessi, rispettivamente nella misura del 30,50 % e del 26,50 %, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed ai veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a fissare i predetti limiti massimo e minimo, rispettivamente nella misura del 28,50 % e del 24,50 % del premio di tariffa;

Considerato inoltre che, sempre per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, con separato provvedimento vengono stabiliti, con riguardo a talune tariffe, diversi e particolari limiti per le imprese partecipanti, anche indirettamente, al capitale di imprese che, ai sensi e per gli effetti del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, si siano rese cessionarie del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, nonché per le stesse imprese cessionarie, con esclusione della Card - Compagnia di assicurazione rami danni S.p.a.;

Considerato che l'analisi dei suindicati dati conferma che gran parte del mercato presenta per le provvigioni e gli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attività svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, una incidenza media del 13 % del premio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha ulteriormente contenuto le spese di cui trattasi;

Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo alla dinamica dei premi ed all'attuale situazione del mercato il limite massimo per le spese predette può essere stabilito per il periodo dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986 nella misura del 13% del premio di tariffa e che tale misura può essere ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed a quelli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entità dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite può essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa;

Considerato, che in base al disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi debbono essere applicati sui premi stessi depurati solo di un'aliquota per gli oneri di gestione;

Considerato altresì che le prescrizioni anzidette non sono derogate dalla vigente disciplina dei caricamenti dei premi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1985 con il quale è stata stabilita la misura degli oneri di gestione per il 1985;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Per il periodo dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 30,50% e del 26,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente, nel 28,50% e nel 24,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso periodo dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986 le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(1200)

DECRETO 26 febbraio 1985.

Fissazione dell'importo complessivo di caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 14-*ter*, primo comma, del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Visto altresì, in particolare, il secondo comma del citato art. 14-*ter* dello stesso decreto-legge n. 857, il quale stabilisce che per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni previste dall'art. 11, comma secondo, del menzionato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella

legge 26 febbraio 1977, n. 39, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei primi tre anni dalla stipulazione delle predette convenzioni determina, tenendo conto degli oneri che le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse, il limite massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore a quello previsto dal primo comma dello stesso art. 14-*ter;*

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 7 il quale prevede l'applicabilità dell'art. 14-*ter*, secondo comma, del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, alle imprese di assicurazione che partecipano, anche indirettamente, al capitale delle imprese che si siano rese cessionarie del portafoglio delle imprese poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto-legge n. 576, nonché alle stesse imprese cessionarie;

Considerato che la disciplina di cui al citato art. 14-*ter*, secondo comma, del menzionato decreto-legge n. 857, non può essere applicata alla società cessionaria Card per la quale non sussistono più le condizioni previste dalla legge;

Considerato che per la società Geas assicurazioni S.p.a., ancorché la stessa si sia resa cessionaria del portafoglio di impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, non sussistono più le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, ma che per la stessa società l'art. 14-*ter*, secondo comma, del citato decreto-legge n. 857 è applicabile in quanto ora partecipa indirettamente al capitale di imprese cessionarie;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1985, con il quale sono stati determinati per il periodo 1° marzo 1985-28 febbraio 1986 i limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione R.C. autoveicoli;

Visti i decreti ministeriali 23 gennaio e 19 aprile 1984 con i quali per le imprese di assicurazione socie della Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., sono stati determinati i limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, in misura superiore a quella stabilita per le altre imprese con i decreti ministeriali 23 gennaio e 19 aprile 1984;

Considerato che permangono nei confronti della Sofigea i requisiti prescritti dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 739;

Considerato che le società Siad - Società italiana assicurazione danni S.p.a., Cidas - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., Sipea - Società italiana per l'esercizio delle assicurazioni S.p.a., Ambra assicurazioni S.p.a., costituite, unitamente alla Unione italiana di riassicurazione, dalla Sofigea e da questa controllate, hanno proseguito nella loro attività e nella gestione dei portafogli delle imprese poste in liquidazione coatta amministrativa ad esse trasferiti;

Considerato che la Sofigea ha costituito, unitamente all'Unione italiana di riassicurazione, un'altra società operativa, l'Uniass S.p.a. e che questa, autorizzata allo esercizio delle assicurazioni contro i danni con decreto ministeriale 4 agosto 1984 è divenuta cessionaria con decreto ministeriale 4 agosto 1984 del portafoglio della società Giove S.p.a.;

Considerate le perdite subite dalla Sofigea nell'esercizio 1° agosto 1983-31 luglio 1984 e negli esercizi precedenti in conseguenza delle perdite subite sulle partecipazioni delle società controllate Siad, Card, Cidas, Geas e Sipea;

Considerati i conferimenti effettuati dalla Sofigea alle società controllate dall'inizio della sua attività al 31 dicembre 1984 per la costituzione e la integrazione dei capitali sociali;

Considerato l'ammontare delle somme incassate dalle imprese socie della Sofigea negli anni 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, a titolo di maggior caricamento sulle tariffe R.C. auto, nonché quanto incassato dalla stessa Sofigea per la cessione della totalità delle azioni della Card e della Geas avvenuta nel corso dell'anno 1983;

Considerato l'ammontare degli oneri cui la Sofigea dovrà far fronte in relazione agli interventi da effettuare a favore delle imprese controllate onde consentire alle stesse di provvedere agli impegni ad esse derivanti dalla gestione dei portafogli rilevati, quali risultano dalle valutazioni effettuate sulla base dei dati forniti dalla stessa Sofigea;

Considerato che occorre non tener conto delle quote dei predetti oneri riferibili ad operazioni delle società controllate dalla Sofigea, per le quali è superato il limite temporale di tre anni oltre il quale non può farsi luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 ed all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Considerato che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Considerato che il maggior caricamento che in base alle citate disposizioni può essere accordato alle imprese socie della Sofigea nonché alle imprese cessionarie Siad, Cidas, Sipea, Ambra ed Uniass sulle tariffe da valere nel periodo 1° marzo 1985-28 febbraio 1986 sarà incassato da dette imprese, per una quota valutabile nell'ordine del 20% del relativo importo, solamente nell'esercizio 1986;

Considerato che per sopperire al fabbisogno finanziario della Sofigea occorre fissare la misura del sovracaricamento sulle tariffe R.C.A. nell'1% dei premi delle tariffe da applicarsi per il periodo 1° marzo 1985-28 febbraio 1986 al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale;

Considerato che in base al disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese di assi-

curazione che sono commisurati ai premi debbono essere applicati sui premi stessi depurati solo di una aliquota per gli oneri di gestione;

Considerato altresì che le prescrizioni anzidette non sono state derogate dalla vigente disciplina dei caricamenti dei premi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Sentita la commissione ministeriale prevista dallo art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, la quale si è espressa in senso conforme;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986 per le imprese di cui all'unito elenco l'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relative ai veicoli dei settori tariffari I (autovetture in servizio privato, autovetture da noleggio con conducente), II (autotassametri), IV (veicoli per trasporto di cose), V (ciclomotori e motoveicoli ad uso privato), VI (rischi speciali) non potrà superare la misura del 31,5% né essere inferiore alla misura del 27,5% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 quintali di peso complessivo a pieno carico e delle polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono ridotte, rispettivamente, al 29,5% e al 25,5%. Queste ultime misure si applicano sempre per le imprese di cui all'unito elenco, anche per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III (autobus).

I suddetti limiti globali sostituiscono per le imprese di cui all'unito elenco i corrispondenti limiti globali stabiliti con decreto ministeriale 25 febbraio 1985, ferme restando le altre disposizioni recate da tale decreto.

Art. 2.

Le imprese di cui all'allegato elenco, con esclusione delle imprese cessionarie Siad, Cidas, Sipea, Ambra ed Uniass, debbono destinare integralmente alle finalità di cui all'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, le somme incassate per la differenza tra le due tariffe approvate, l'una comprensiva dei caricamenti nei limiti stabiliti all'art. 1 del presente decreto e l'altra comprensiva dei caricamenti stessi nei limiti stabiliti con il decreto ministeriale 25 febbraio 1985, entrambe al netto di imposte e contributi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO

Socie Sofigea

1. Abeille
2. Agricoltura assicurazioni
3. Allianz
4. Allsecures-Preservatrice
5. Alpi assicurazioni
6. Ascoroma
7. Assicuratrice edile
8. Assicuratrice Val Piave
9. Assicurazioni generali
10. Assitalia
11. Augusta assicurazioni
12. Ausonia assicurazioni
13. Bavaria assicurazioni
14. Cassa generale di assicurazioni
15. Compagnia assicuratrice Unipol
16. Compagnia di assicurazione di Milano
17. Compagnia europea di previdenza
18. Compagnia italiana - Comitas
19. Compagnia Tirrena
20. Compagnie riunite di assicurazione
21. Danubio (Donau)
22. Duomo
23. F.A.T.A.
24. Fondiaria
25. Friuli-Venezia Giulia - La Carnica
26. Geas assicurazioni
27. Intercontinentale assicurazioni
28. Istituto italiano di previdenza
29. Italia assicurazioni
30. Italiana incendio vita e r.d.
31. Italica
32. Itas-Istituto Trentino-Alto Adige
33. Lavoro & Sicurtà
34. Levante assicurazioni
35. Lloyd adriatico
36. Lloyd europeo
37. Lloyd internazionale
38. MAA assicurazioni auto e rischi diversi
39. Maeci assicurazioni
40. Mediolanum
41. Meie assicuratrice
42. Minerva
43. Nationale
44. Navale assicurazioni
45. Norditalia assicurazioni
46. Pace
47. Pan Ass
48. Phenix Soleil
49. Piemontese
50. Previdente
51. Prudential
52. Rhone Mediterranee
53. Riunione adriatica di sicurtà
54. SAI
55. Sanremo
56. SAPA
57. Sara assicurazioni
58. Savoia
59. Sear
60. Sicurtà 1879
61. S.I.D.A.
62. Società cattolica
63. Società reale mutua
64. Toro assicurazioni
65. Trans-atlantica
66. UAP italiana
67. Unione euro-americana
68. Unione subalpina
69. Vittoria assicurazioni
70. Winterthur
71. Zurigo
72. Ambra assicurazioni
73. CIDAS
74. S.I.A.D.
75. SIPEA
76. Uniass

(1201)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 dicembre 1984.

Impegno della somma di L. 449.514.350 a favore della regione Abruzzo ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 23.658.650, quale anticipo del 5%, per il 1982, a favore della regione Abruzzo;

Vista la nota n. 21744, datata 4 dicembre 1984, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 1.042.249.880, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto trova copertura ed esaurisce i fondi 1982 ancora disponibili a favore della regione Abruzzo, nel limite di lire 449.514.350;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 449.514.350, a favore della regione Abruzzo, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 57

(890)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1075.**

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare un legato.

N. 1075. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in una quota-parte pari al 75% dell'eredità totale che ammonta a L. 30.000.000, che sarà utilizzato per l'attuazione dei propri fini istituzionali, disposto dalla sig.ra Maria Scalier ved. Sensoli con testamento olografo 11 luglio 1978, pubblicato in data 20 ottobre 1978, n. 334470 di repertorio, a rogito dottor Carlo Emiliano Verde, notaio in Genova, registrato a Genova in data 24 ottobre 1978 al n. 16450.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1985
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 37

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **1076.**

Autorizzazione all'associazione I.P.E. (Istituto per le ricerche ed attività educative), in Napoli, ad acquistare alcuni immobili.

N. 1076. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'associazione I.P.E. (Istituto per le ricerche ed attività educative), in Napoli, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 1.000.000.000, il compendio immobiliare composto da due fabbricati e circostante giardino, sito in Napoli, via F. Crispi n. 110 e via Pontano n. 34, censiti al nuovo catasto edilizio urbano alle partite 50083 e 152499, foglio 14, particelle 10 e 11 (via Crispi) e 19 e 20 (via Pontano), di proprietà della provincia italiana dell'istituto di Maria Ausiliatrice, come da atto di compravendita 28 maggio 1980, n. 139313 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma, registrato a Roma in data 16 giugno 1980 al n. 8834.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1985
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 83

DECRETO 6 novembre 1984, n. **1077.**

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare un legato.

N. 1077. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, col uale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dal prof. Gino Macchioro in favore della sezione « Guido Manni » di Trieste con testamento olografo 4 febbraio 1979, pubblicato in data 2 novembre 1981, n. 25060 di repertorio, a rogito dott. Furio Dei Rossi, notaio in Trieste, registrato a Trieste in data 4 novembre 1981 al n. 5229.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1985
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 38

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal clima Aertermica, con sede in Milano e stabilimento in Calenzano (Firenze), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lari Annunziata di Lucca, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Spinelli & C., in Sesto Fiorentino (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1984 al 19 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetrerie Piantini di Castelfranco di Sopra (Arezzo), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa empolese vetrai - C.E.V. di Empoli (Firenze), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Twintex di Prato (Firenze), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ciemme 2, con sede legale e stabilimento in Pieve S. Stefano (Arezzo), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Europa di Torrita di Siena (Siena), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Vivo Vetro, con sede e stabilimento in Empoli (Firenze), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silap, in Castelfiorentino (Firenze), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mipa, con sede legale e stabilimento in Vicopisano (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tito Bianchi, con sede legale e stabilimento in Cecina (Livorno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 aprile 1984 al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ideal, con sede e stabilimento in Scandicci (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Coop. Industria vetraria figlinese S.r.l. di Figline Valdarno (Firenze), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Suolificio Nema, con sede e stabilimento in S. Miniato (Pisa), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cialini Anna Maria di S. Nicolò a Tardino (Teramo), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. I.S.A.T. di Sant'Onofrio di Campli (Teramo), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enne Esse ora S.p.a. Nuova Fulgorcavi, con sede in Latina e stabilimenti in Latina, Ortona (Chieti), Scafati, Pagani (Salerno) ed unità commerciali di Milano, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. A. Menozzi e R. De Rosa, con sede in Montesilvano e stabilimenti in Atri (Teramo) e Montesilvano (Pescara), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilgrafital di Sant'Atto di Teramo, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei ratori dipendenti dalla S.r.l. Laterizi F.lli di Carlantoı Montorio al Vomano (Teramo), è disposta la corresponsio: trattamento straordinario di integrazione salariale per il do dal 2 maggio 1984 al 3 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazi cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della leg agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autoriz provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integr salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la correspo: del trattamento straordinario di integrazione salariale, di in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spica di C (Teramo), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazi cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della leg agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autoriz provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integr salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore de ratori dipendenti dalla S.p.a. Colavincenzo Virgilio di di Sangro (L'Aquila), è disposta la corresponsione del mento straordinario di integrazione salariale per il perio 10 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazi cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della leg agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autoriz provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integr salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prolunga altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salari favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti area del comune di Naro (Agrigento) per il completamen lavori relativi alle opere 1° stralcio della diga S. Giovan fiume Naro che hanno beneficiato del decreto minis 6 agosto 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'a punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autoriz provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integr salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la correspo del trattamento straordinario di integrazione salariale, di dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, cc dificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prol per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dal S. Michele, in Potenza.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal buto addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della le maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autoriz provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integr salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prolunga tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale st naria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese tatrici nella zona di Valle Rovereto (L'Aquila) della cost superstrada del Liri che hanno beneficiato del decreto n riale 11 marzo 1983.
Le aziende sono esenti dal contributo di cui all'a punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autoriz provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integr salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresp del trattamento straordinario di integrazione salariale, d in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A. Solvay e C. sede in Rosignano e impianti in Rosignano, S. Vincen vorno), Montecatini Val di Cecina (Pisa), è prolungata al braio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolaz cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della le agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.A.S. S.p.a. - Industria compensati affini Siena, con sede legale e stabilimento in Monteroni d'Arbia (Siena), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine San Marco di Livorno, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Ivano Nencini di Lucca, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vitrum di Empoli (Firenze), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Saline di Milano, stabilimento di Volterra (Pisa), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ote biomedica, con sede e stabilimento in Firenze, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.R. - Industrie Cucirine riunite, con sede e uffici in Genova e stabilimento in Lucca, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiagel, con sede sociale in Abbadia S. Salvatore (Siena) e stabilimento in Radicofani (Siena), è prolungata al 23 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Rangoni di Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italian Trusting di Borgo S. Lorenzo (Firenze), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tiglio, con sede e stabilimento in Cascina (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scat, con sede e stabilimento in Certaldo (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dpendenti dalla S.p.a. Stivy, con sede legale e stabilimento in Crespina (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobilsuper Management, con sede legale in Gambassi Terme (Firenze) e stabilimento in Barberino Val d'Elsa (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Italsider, con sede in Genova e unità di Isola d'Elba (Livorno), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati, le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pardini Oreste di Camaiore (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 giugno 1984 al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, con sede in Biandronno (Varese), stabilimento di Siena, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super di Sansepolcro (Arezzo), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Metalco di Montecarlo (Lucca), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni e partecipazioni navali, già Cantiere navale F.lli Benetti di Viareggio (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unimin di Massa (Massa Carrara), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa Officine grafiche Firenze di Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lari Annunziata di Lucca, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla R.R. Ragionieri di Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pollo Chianti, in Monteriggioni (Siena), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vitrum di Empoli (Firenze), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Vivo Vetro, con sede legale in Empoli e stabilimento in Pontassieve (Firenze), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formatre, con sede e stabilimento in Vicopisano (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Spinelli & C. in Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area del comune di Naro (Agrigento) per il completamento dei lavori relativi alle opere primo stralcio della diga S. Giovanni sul fiume Naro che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 6 aprile 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetrerie Piantini di Castelfranco di Sopra (Arezzo), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ciemme 2, con sede legale e stabilimento in Pieve S. Stefano (Arezzo), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Europa di Torrita di Siena (Siena), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spica di Castelli (Teramo), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colavincenzo Virgilio di Castel di Sangro (L'Aquila), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate, nell'area del comune di Naro (Agrigento), nei lavori relativi alla costruzione della diga Furore sul torrente Burraito, resisi disponibili dal 13 giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 gennа 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Naro (Agrigento) per il completamento dei lavori relativi alle opere primo stralcio della diga S. Giovanni sul fiume Naro che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 6 aprile 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsioux di Vecchiano (Pisa), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.R. - Industrie Cucirini riunite, con sede e uffici in Genova e stabilimento in Lucca, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formatre, con sede e stabilimento di Vicopisano (Pisa), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetrerie Piantini di Castelfranco Veneto (Arezzo), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ciemme 2, con sede legale e stabilimento in Pieve S. Stefano (Arezzo), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetrerie Piantini di Castelfranco di Sopra (Arezzo), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(864)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 27 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2070 —	2070 —	2069,80	2070 —	—	2072 —	2072 —	2070 —	2070 —	2070 —
Marco germanico . .	623,490	623,490	623,50	623,490	—	624,10	623,450	623,490	623,490	623,49
Franco francese .	202,980	202,980	203,30	202,980	—	204,75	204,200	202,980	202,980	202,98
Fiorino olandese . .	551,800	551,800	551,10	551,800	—	552,60	552,100	551,800	551,800	551,80
Franco belga	30,660	30,660	30,94	30,660	—	31,05	30,690	30,660	30,660	30,66
Lira sterlina .	2243,500	2243,500	2263 —	2243,500	—	2242,80	2240 —	2243,500	2243,500	2243,50
Lira irlandese .	1912 —	1912 —	1942 —	1912 —	—	1950 —	1930 —	1912 —	1912 —	—
Corona danese	174,790	174,790	173,65	174,790	—	174,50	173,250	174,790	174,790	174,79
Dracma	14,150	14,150	14,70	14,150	—	—	14,800	14,150	14,150	—
E.C.U. . . .	1368,750	1368,750	1384 —	1368,750	—	1368,75	1370 —	1368,750	1368,750	1368,75
Dollaro canadese .	1471 —	1471 —	1473 —	1471 —	—	1471 —	1474,600	1471 —	1471	1471 —
Yen giapponese . .	8 —	8 —	8,02	8 —	—	8,15	8 —	8 —	8 —	8 —
Franco svizzero . .	724,600	724,600	731 —	724,600	—	724,45	726 —	724,600	724,600	724,70
Scellino austriaco .	88,900	88,900	88,60	88,900	—	89,45	87,900	88,900	88,900	88,90
Corona norvegese	219.640	219.640	216,40	219.640	—	219,20	219,750	219,640	219,640	219,64
Corona svedese	222,380	222,380	220 —	222,380	—	222,55	223 —	222,380	222,380	222,38
FIM	303,250	303,250	305,40	303,250	—	303,66	305 —	303,250	303,250	—
Escudo portoghese . . .	11,650	11,650	11,30	11,650	—	11,50	10,950	11,650	11,650	11,66
Peseta spagnola . .	11,269	11,269	11,23	11,269	—	11,30	11,345	11,269	11,269	11,26

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2071 —
Marco germanico . .	623,470
Franco francese . . .	203,590
Fiorino olandese . . .	551,950
Franco belga . . .	30,675
Lira sterlina	2241,750
Lira irlandese	1921 —
Corona danese	174,020
Dracma	14,475
E.C.U.	1369,370
Dollaro canadese	1472,750
Yen giapponese	8 —
Franco svizzero	725,300
Scellino austriaco	88,400
Corona norvegese	219,695
Corona svedese	222,690
FIM	304,125
Escudo portoghese . . .	11,300
Peseta spagnola	11,307

Media dei titoli del 27 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . . .	96,400
» 6% » » 1971-86 . . .	92,400
» 6% » » 1972-87 . .	91,900
» 9% » » 1975-90 . . .	91,100
» 9% » » 1976-91 . . .	90,100
» 10% » » 1977-92 . . .	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . . .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16% . .	101,450
» » » 1-6-1981/86 16% . .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 . .	91,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 3-1983/85 . .	99,950
» » » » 1- 4-1983/85 . .	99,950
» » » » 1- 5-1983/85 . .	100,125
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 1-1982/86 . .	102,075
» » » » 1- 3-1982/86 . .	103,775
» » » » 1- 5-1982/86 . .	103,200
» » » » 1- 6-1982/86 . .	102,700
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102,600
» » » » 1- 8-1982/86 . .	102,875
» » » » 1- 9-1982/86 . .	102,550
» » » » 1-10-1982/86 . .	102,500
» » » » 1-11-1982/86 . .	102,350
» » » » 1-12-1982/86 . .	102,550
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,100
» » » » 1- 8-1983/86 . .	101,200
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,450
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,615
» » » » 1- 1-1983/87 . .	103 —
» » » » 1- 2-1983/87 . .	103,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 . .	103,850
» » » » 1- 4-1983/87 . .	103,125
» » » » 1- 5-1983/87 . .	103,150
» » » » 1- 6-1983/87 . .	103,600
» » » » 1-11-1983/87 . .	102,150
» » » » 1-12-1983/87 . .	102,175
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,150
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,250
» » » » 1- 9-1983/88 . .	103,500
» » » » 1-10-1983/88 . .	103,050
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,850
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,900
» » » » 1- 2-1984/88 . .	102,350
» » » » 1- 3-1984/88 . .	102,050
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101,500
» » » » 1- 5-1984/88 . .	101,300
» » » » 1- 6-1984/88 . .	101,625
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,150
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,050
» » » » 1- 2-1984/91 . .	103,550
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,700
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,575
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,575
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,650
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,625
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,800
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,275
» » » 17 % 1- 7-1985	101,200
» » » 17 % 1-10-1985	101,250
» » » 16 % 1- 1-1986	101,725
» » » 14 % 1- 4-1986	100,675
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,35
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	113,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,150
» » » » 1983/90 11,50%	106,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 13,50 % di scadenza 1° ottobre 1986, al portatore

A norma del decreto ministeriale 19 settembre 1984 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 24 settembre 1984, si rende noto che l'11 marzo 1985 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza 1° ottobre 1986.

(1085)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Corredo casa - Salone della biancheria per la casa - Biancheria intima e tessuti per l'arredamento che avrà luogo a Bari dal 1° al 4 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Expoarte - Fiera internazionale di arte contemporanea che avrà luogo a Bari dal 5 al 10 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Saiedue - Salone del componente edilizio e delle finiture - Architettura d'interni - Arredo urbano - Salone del serramento - Salone delle tecnologie per il recupero edilizio e la manutenzione degli edifici - Salone degli impianti sportivi e ricreativi - Finestre e porte - Salone delle tecnologie e dei sistemi che avrà luogo a Bologna dal 6 al 10 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mostra nazionale dei vini a D.O.C. e vini a D.O.C.G. che avrà luogo a Vicenza dal 9 al 13 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Nauticsud - Salone internazionale della nautica che avrà luogo a Napoli dal 9 al 17 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della Zootecnia - Salone della macchina agricola - Salone delle tecniche nuove che avrà luogo a Verona dal 10 al 17 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Salone del mobile triveneto che avrà luogo a Padova dal 14 al 18 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Mipel - Mercato internazionale della pelletteria che avrà luogo a Milano dal 22 al 25 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mostra mercato nazionale dello antiquariato « Città di Bari » che avrà luogo a Bari dal 23 marzo al 5 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Expolevante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero che avrà luogo a Bari dal 23 al 31 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Siba - Salone internazionale biennale bottoni, materie prime, macchine e affini che avrà luogo a Piacenza dal 24 al 27 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Caravan meridionale che avrà luogo a Napoli dal 25 al 31 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Termoidraulica triveneta - Salone per progettisti ed installatori di impianti di riscaldamento, refrigerazione, condizionamento, idrosanitaria, isolamento, energia solare, arredamento bagno che avrà luogo a Padova dal 28 al 31 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Saca - Salone aste cornici, accessori e tecnologie, materiale per la progettazione e la realizzazione di comunicazione visiva che avrà luogo a Bologna dal 30 marzo al 2 aprile 1985.

(1154)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di economia e commercio:
diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
matematiche superiori.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
diritto internazionale.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
etologia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di economia e commercio:
politica aziendale.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di ingegneria:
chimica.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
matematica finanziaria (R).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1110)

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di farmacia:

chimica organica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:

fisica

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE DI MILANO

Facoltà di agraria:

arboricoltura generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1111)

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Pisa 23 novembre 1984, n. 2846, l'Università di Pisa, è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione industrie aerospaziali la donazione della somma di L. 12.000.000, da destinare al dipartimento di ingegneria aerospaziale quale contributo di finanziamento al 58° Meeting del pannello strutture e materiali dell'AGARD - Siena 2-7 aprile 1984.

Con decreto del prefetto di Pisa 23 novembre 1984, n. 2849, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla società Glaxo S.p.a., la donazione di un apparecchio esofago-gastro-duedenoscopio a fibre ottiche della ditta Olimpus, del valore di L. 10.000.000, da destinare all'istituto di patologia chirurgica II, per gli scopi scientifici dell'istituto medesimo.

Con decreto del prefetto di Pisa 28 novembre 1984, n. 2847, l'Università di Pisa e stata autorizzata ad accettare dalla società Medical System S.p.a., con sede in Genova, la donazione di un sistema di elaborazione NP1000 mod. 213 B per un valore di L. 29.000.000, da destinare all'istituto di clinica medica generale II, cattedra di patologia medica e metodologia clinica V, per gli scopi scientifici dell'istituto.

Con decreto del prefetto di Pisa 28 novembre 1984, n. 2848, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dal signor Leonello Diversi la donazione di una macchina per scrivere IBM Mod. 196 C del valore di L. 2.000.000, da destinare all'istituto di clinica medica generale I, servizio di ematologia, per gli scopi scientifici dell'istituto medesimo.

(800)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato « Stinate L »

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1985 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 1° febbraio 1983 all'impresa STI - Solfotecnica italiana S.p.a., in Ravenna, del presidio sanitario denominato « Stinate L » già registrato al n. 5168.

(1126)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Incarico di coordinamento ed organizzazione della rete nazionale di radiocomunicazioni alternative di emergenza. (Ordinanza n. 496/FPC/ZA).

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante norme per le concessioni di impianto e di esercizio delle stazioni dei radioamatori;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27 maggio 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 20 giugno 1974, relativo alla normativa sui servizi di telecomunicazioni di emergenza;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984 relativo alla facoltà di nomina di consulenti ed esperti di specifica competenza in settori di preminente interesse per la protezione civile;

Tenuto conto che appare necessario coordinare il sistema dei collegamenti radio tra le prefetture e le stazioni dei radioamatori in attesa che venga realizzato il progetto relativo ad un sistema speciale di collegamenti radio per l'emergenza a livello nazionale;

Considerato che per l'organizzazione ed il coordinamento del sistema di collegamenti radio suindicati si ritiene necessario avvalersi di esperti radioamatori;

Ritenuto che il rag. Romeo Giovanni, il sig. Sordi Settimio ed il rag. Arcostanzo Franco, per la lunga esperienza maturata quali responsabili presso le prefetture capomaglia rispettivamente di Varese, Siena e Siracusa, dispongono dei requisiti di esperienza e validità per far fronte alle esigenze di coordinamento ed organizzazione della rete di collegamenti radio alternativi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' affidato al rag. Romeo Giovanni, responsabile radioamatore presso la prefettura di Varese, capomaglia per il Nord Italia, residente in via Trentini, 8 - 21100 Varese, l'incarico di coordinare ed organizzare la rete nazionale di radiocomunicazioni alternative di emergenza.

Art. 2.

Il rag. Romeo Giovanni, per l'espletamento dell'incarico summenzionato si avvarrà della collaborazione del sig. Sordi Settimio, responsabile radioamatore presso la prefettura di Siena, capomaglia per il Centro Italia, residente in via Quinto Settano, 22 - 55100 Siena, nonché del rag. Arcostanzo Franco, responsabile radioamatore presso la prefettura di Siracusa, capomaglia per il Sud Italia, residente in via Emilia, 26 - 96100 Siracusa.

Art. 3.

I responsabili suindicati presteranno la loro collaborazione secondo le direttive impartite dal Dipartimento della protezione civile e d'intesa con il Ministero dell'interno e con le associazioni dei radioamatori esistenti nell'ambito nazionale ed iscritte in appositi albi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1065)

Misure dirette ad accelerare l'attività di ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dai terremoti del 1982 e del 1984 nella regione Umbria. (Ordinanza n. 497/FPC/ZA).

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la legge 3 aprile 1980, n. 115;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la propria ordinanza n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 luglio 1981 emanato in attuazione del quarto comma dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la nota n. 585 del 31 gennaio 1985, con la quale il dipartimento per l'assetto del territorio della regione dell'Umbria ha trasmesso copia della deliberazione n. 1371 del 14 gennaio 1985 approvata dal consiglio regionale dell'Umbria;

Considerato che nella cennata deliberazione il consiglio regionale ha recepito, sostanzialmente, le disposizioni contenute nella legge 3 aprile 1980, n. 115 e nelle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 50, 1° luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n. 26 e 13 giugno 1983, n. 19 all'evidente scopo di accorpare in un unico testo le norme contenute nei citati provvedimenti;

Considerato che nell'ultima parte del decimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è prevista la facoltà della regione di applicare le normative statali e regionali già in vigore;

Considerato, altresì, che per effetto della cennata disposizione non è consentito al Ministro per il coordinamento della protezione civile di ripetere nelle proprie ordinanze la normativa già in vigore, mentre gli è consentita la facoltà di derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste nella legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ravvisata l'opportunità di disciplinare l'attività di riparazione e di ricostruzione dei beni colpiti dai terremoti del 1982 e 1984 nella regione Umbria mediante l'autorizzazione alla regione stessa di avvalersi delle facoltà di cui al decimo comma dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 159/1984, convertito nella legge n. 363/1984;

Ravvisata, altresì, la necessità di stabilire i termini relativi alla presentazione delle domande di contributo relative agli interventi di riparazione e ricostruzione, nonché di estendere alla regione Umbria alcune norme della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La regione Umbria, per gli interventi di riparazione e ricostruzione del patrimonio edilizio e delle opere pubbliche di competenza regionale danneggiate dai terremoti del 1982 e 1984 è autorizzata ad applicare la parte di normativa contenuta nella legge 3 aprile 1980, n. 115, e successive integrazioni e modificazioni e nelle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 50, 1° luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n. 26 e 13 giugno 1983, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le peculiarità degli interventi relativi ai cennati terremoti.

I provvedimenti per l'attuazione della disposizione contenuta nel comma precedente sono adottati dalla giunta regionale la quale può anche emanare direttive per la uniforme applicazione degli interventi.

Art. 2.

I soggetti titolari del diritto di proprietà o altri aventi causa debbono produrre ai comuni competenti la domanda di contributo, in carta semplice, a pena di decadenza, entro il termine del 31 marzo 1985, previsto dall'ordinanza n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984.

Si applicano gli articoli 11, 12 e 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni ed il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 luglio 1981, emanato in attuazione del quarto comma dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad eccezione degli interventi per i quali sono stati concessi contributi su stralci funzionali, di cui all'ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984 e per i quali continuano ad applicarsi le prescrizioni tecniche previste dalla stessa ordinanza.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà determinata la somma da destinare agli interventi di cui alla presente ordinanza, compatibilmente con lo stanziamento previsto dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1066)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi del cemento. (Provvedimento n. 7/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera CIPE del 26 luglio 1974;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 9 del 20 marzo 1984;

Considerati gli incrementi accertati nei costi operativi e totali per il settore del cemento;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale, i seguenti prezzi massimi dei cementi, per merce nuda e/o insaccata, resa franco stabilimento di produzione su mezzo di trasporto, con imballaggio fatturato al costo:

cemento normale «325»	L. 6.385	q.le
cemento ad alta resistenza «425»	» 7.780	»

I comitati provinciali dei prezzi provvederanno a fissare localmente i prezzi al consumo.

Roma, addì 26 febbraio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(1180)

Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986. (Provvedimento numero 8/1985).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 748, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, recante modificazioni al citato regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto il provvedimento n. 6/1984 del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1985;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1984 con il quale è stato confermato anche per l'anno 1985 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria «bonus-malus» oppure in quella con clausola di «franchigia»;

Considerato che con lo stesso decreto e per i medesimi settori tariffari sono state stabilite le misure minime e massime del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per le forme tariffarie con clausola di «franchigia» da applicarsi dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986 fissandole rispettivamente in L. 30.000 e L. 600.000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1985 con il quale è stata determinata la misura del contributo che le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti devono versare allo Stato per l'anno 1985 a norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1985 con il quale è stata fissata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1985 all'Istituto nazionale delle assicurazioni gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada»;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1985 con il quale è stato stabilito che l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore nè inferiore, rispettivamente, alla misura del 30,5% e del 26,5% del premio di tariffa, al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli dei settori tariffari III (autobus) e IV (limitatamente ai veicoli per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico), nonché per le polizze a libro matricola, per le quali le predette misure sono stabilite, rispettivamente, nel 28,5% e nel 24,5% del premio di tariffa, al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1985 con il quale le suindicate misure sono state elevate, rispettivamente, al 31,5% e al 27,5% nonché al 29,5% e al 25,5%, per le imprese di cui all'allegato elenco e considerato che, pertanto, occorre stabilire per le predette imprese tariffe che tengano conto del diverso importo complessivo dei caricamenti;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni per i veicoli a motore in circolazione internazionale, con sede in Milano, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano è stato autorizzato ad organizzare apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione «frontiera» di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto l'art. 6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunità europee, in base al quale ogni Stato membro della Comunità si è impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio territorio i veicoli abitualmente stazionanti in Stati terzi soltanto se i danni suscettibili di essere causati siano coperti per tutto il territorio della C.E.E. alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli;

Viste le proposte di nuove tariffe presentate dalle imprese di assicurazione, nonché le richieste di modifica alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza precedentemente in vigore;

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la commissione di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1984, proposta secondo la quale le tariffe dei premi, presentate dalle imprese, non possono essere approvate in quanto basate su calcoli che:

per quanto concerne le variazioni dei costi e della frequenza dei sinistri non sono interamente confermati dalla esperienza desunta dalle elaborazioni statistiche del conto consortile e dalla prevedibile evoluzione di taluni fattori incidenti sulla variazione di tali elementi;

per quanto riguarda la determinazione dell'effetto del rendimento finanziario delle riserve tecniche fanno riferimento ad un tasso finanziario pari al 10,25% ritenuto non adeguato ed inferiore a quello ipotizzabile, avuto riguardo anche al rendimento medio delle attività poste a copertura delle predette riserve secondo la distribuzione degli investimenti previsti dalla normativa vigente e fissati con decreto ministeriale 13 dicembre 1977 su conformi indicazioni espresse dal CIPE con delibera del 22 novembre 1977;

Esaminata altresì la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la commissione di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1984, proposta secondo la quale non possono neppure essere approvate:

la forma tariffaria denominata «T.S.F.» presentata dalla FIRS italiana di assicurazioni S.p.a. in quanto la stessa, oltre ad essere basata su calcoli che per i motivi sopra indicati non possono essere accettati in ordine alle variazioni dei costi e della frequenza dei sinistri ed alla determinazione dell'effetto del rendimento finanziario delle riserve tecniche, prevede altresì una franchigia che sia per il sistema di determinazione del suo importo che per il limite massimo dello stesso, entrambi essenziali alla costruzione della specifica forma tariffaria, si pone al di fuori delle previsioni di cui al citato decreto ministeriale 18 luglio 1984;

la richiesta dell'Ausonia assicurazioni S.p.a. di essere autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione ed il contrassegno per l'intera annualità assicurativa, a fronte di pagamento rateale del premio «per tutti i casi in cui sia garantita la riscossione integrale del premio annuo», in quanto in contrasto con l'art. 7 della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990;

la richiesta della rappresentanza generale per l'Italia della New Hampshire In. Co. di essere autorizzata, per i veicoli del settore III, ad applicare solo i massimali minimi di legge, in quanto contraria al vigente ordinamento dell'assicurazione obbligatoria che non stabilisce l'obbligo dell'assicurazione stessa limitatamente ai massimali di legge;

Considerato che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle indicazioni della predetta commissione, le cui motivazioni devono intendersi qui recepite, ha ritenuto in particolare più adeguate le ipotesi formulate da quest'ultima relativamente da un lato, ad una prevedibile riduzione per i veicoli di taluni settori tariffari della frequenza dei sinistri e, dall'altro, all'adozione di un tasso di rendimento finanziario delle attività a copertura delle riserve tecniche del 10,50% ed ha quindi proposto di stabilire per il periodo dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986 altre tariffe e di procedere altresì:

per tutti i settori tariffari ad una riparametrazione dei coefficienti per massimali di garanzia nonché alla introduzione di ulteriori combinazioni dei medesimi massimali;

per i settori tariffari I e II a modifiche dei coefficienti relativi alle potenze fiscali, nonché a modifiche delle zone territoriali e dei corrispondenti coefficienti di tariffa;

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la commissione di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1984, proposta secondo la quale non possono essere accolte le seguenti richieste di varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza in vigore al 28 febbraio 1985:

norme 1 e 2 delle norme comuni ai settori IV (esclusi i ciclomotori) e V (esclusi i ciclomotori) - maggiorazione del premio per sinistrosità («Pejus») e art. 6 (maggiorazione del premio per sinistrosità) delle condizioni generali della polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore: pur condividendosi l'esigenza di realizzare semplificazioni gestionali nonché l'opportunità di graduare la penalizzazione in rapporto al numero dei sinistri, la variazione proposta appare eccessivamente gravosa per gli assicurati;

norma 4 (trasporto anche occasionale di merci pericolose e lubrificanti) delle norme relative al settore IV - tariffa veicoli a motore: appare opportuna una espressa previsione per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di sostanze solide tossiche, ma si ritiene più corretto assimilare i predetti veicoli a quelli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, ecc. piuttosto che di gas tossici;

norme 9 (danni a cose e ad animali di terzi non trasportati) e 10 (attività idrosciatoria) delle norme relative al settore I, tariffa natanti: non si ravvisano elementi che giustifichino la previsione di massimali iniziali superiori a quelli minimi di base stabiliti in via generale.

Ritenuta l'opportunità di integrare la clausola bonus/malus stabilita con provvedimento n. 45/1978 ed integrata con provvedimenti n. 64/1979 e n. 6/1984, nella parte in cui stabilisce il numero delle classi di merito e le relative regole evolutive;

Ritenuto che le nuove tariffe e condizioni di polizza relative ai veicoli a motore ed ai natanti presentate, per conto delle imprese aderenti, dall'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni, concernenti il rilascio del certificato internazionale di assicurazione « carta verde » nonché la speciale assicurazione « frontiera », possono essere accolte perché rispondenti alle modalità ed ai criteri della normativa vigente in materia;

Ritenuta la necessità di prevedere un'articolazione dei massimali, per i quali possono essere stipulati i contratti per i veicoli dei vari settori tariffari e per i natanti, diversa da quella proposta dalle imprese;

Ritenuta la necessità di procedere, tenuto conto delle risultanze delle rilevazioni del Conto consortile ad una modificazione dei coefficienti relativi alle potenze fiscali, nonché ad una revisione della distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali;

Considerato che le proposte formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le motivazioni sopra esposte trovano rispondenza nell'indagine effettuata dalla Commissione ministeriale costituita con il decreto ministeriale 14 dicembre 1984;

Ritenuto che, in base alla sopra richiamata legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della Commissione ministeriale predetta sostituisce quello della Commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1985 e fino al 28 febbraio 1986 le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono stabilite come segue:

1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO, AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI).

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, sulla base del premio di riferimento ed applicando i seguenti coefficienti:

Potenze fiscali:

fino a 10 c.v.	1,00
da oltre 10 fino a 12 c.v.	1,49
da oltre 12 fino a 14 c.v.	1,58
da oltre 14 fino a 18 c.v.	2,10
oltre i 18 c.v.	3,00

Massimali				Coefficienti di premio
300	100	30	milioni	1,00
300	150	50	»	1,03
400	150	50	»	1,05
300	200	100	»	1,08
500	200	100	»	1,09
300	300	300	»	1,10
400	400	400	»	1,11
1.000	300	100	»	1,12
500	500	500	»	1,14
600	600	600	»	1,17
700	700	700	»	1,18
1.500	1.000	300	»	1,21
1.000	1.000	1.000	»	1,23
1.500	1.500	1.500	»	1,27
2.000	2.000	2.000	»	1,30
3.000	3.000	3.000	»	1,36

Zone territoriali:

I	1,00
II	0,86
III	0,73
IV	0,62

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

I Zona: AFI, Bologna, Bolzano, Brescia, Caserta, CD, EE, Firenze, Forlì, FTASE, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Mantova, Massa, Napoli, Piacenza Pistoia, Pordenone, Roma, Sassari, Savona, SCV, SMOM, Sondrio, Targhe Estere, Torino, Trento, Vicenza.

II Zona: Ancona, Aosta, Asti, Bari, Bergamo, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Ferrara, Foggia, Frosinone, Grosseto, Imperia, Milano, Modena, Nuoro, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Pescara, Pisa, Ravenna, Reggio Emilia, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, Taranto, Teramo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona.

III Zona: Alessandria, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Benevento, Brindisi, Como, Cremona, Cuneo, Gorizia, L'Aquila, Latina, Lecce, Macerata, Matera, Messina, Novara, Perugia, Potenza, Rieti, RSM, Siena, Terni, Trapani, Varese, Vercelli, Viterbo.

IV Zona: Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Cosenza, Enna, Isernia, Palermo, Ragusa, Siracusa.

A) *Tariffa « bonus-malus »*.

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 192.712 al netto di imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 189.937 al netto d'imposta.

Le tariffe corrispondono al livello della classe 6 di cui alla tabella di merito prevista dalla clausola stabilita con provvedimento n. 45/1978, e successive integrazioni.

Per le assicurazioni relative ad autovetture date in locazione senza conducente resta ferma l'applicazione del soprapremio previsto dalla tariffa in vigore al 28 febbraio 1985.

B) *Tariffa con clausola di « franchigia fissa ed assoluta »*.

1) Franchigia di L. 60-100-200.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.

I premi da assumere come base di riferimento corrispondono a quelli della forma tariffaria « bonus-malus » per la classe 6 di ingresso, scontati del 27%.

2) Franchigia di L. 100-200-300.000, rispettivamente per i veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.

I premi da assumere come base di riferimento corrispondono a quelli della forma tariffaria « bonus-malus » per la classe 6 di ingresso, scontati del 32%.

Per i contratti che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma tariffaria « bonus-malus » continua ad applicarsi la norma tariffaria stabilita con provvedimento n. 64/1979, e la tabella delle maggiorazioni delle franchigie stabilita con provvedimento n. 6/1984.

La società Lloyd Adriatico è tenuta a determinare i premi della forma tariffaria denominata « 4R » assumendo come base di riferimento il premio annuo di L. 132.627 al netto di imposta.

La stessa società Lloyd Adriatico è autorizzata ad adottare per la predetta formula « 4R » massimali di garanzia non inferiori a L. 400/150/50 milioni.

Per i contratti stipulati con la formula tariffaria denominata « 4R » che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma tariffaria « bonus-malus » la società Lloyd Adriatico, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore, applicherà una franchigia iniziale fissata nelle percentuali del premio di tariffa come indicato nella seguente tabella:

Classe di assegnazione risultante dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore	Misura della franchigia
1 .	25% del premio di tariffa
2 .	25% » » » »
3 .	40% » » » »
4 .	40% » » » »
5 .	50% » » » »
6 .	50% » » » »
7 .	60% » » » »
8 .	70% » » » »
9 .	80% » » » »
10 .	90% » » » »
11 .	100% » » » »

Per le maggiori franchigie previste per le classi 7, 8, 9, 10 e 11, la società Lloyd Adriatico si atterrà ai criteri indicati nei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, della lettera *B*) del provvedimento n. 45/1978.

La Banca nazionale delle comunicazioni è autorizzata ad applicare sulle tariffe dei settori tariffari I e II uno sconto pari al 4,9% dei fissati per le imprese indicate nell'allegato elenco.

2) Assicurazioni relative ai veicoli del settore III (autobus)

A) Autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio o ad uso privato (tariffe a premio fisso e con clausola di franchigia).

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 943.341 al netto di imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 930.700 al netto d'imposta.

Per i contratti con clausola di «franchigia fissa ed assoluta» le imprese sono autorizzate ad applicare per le franchigie di lire 250-500-1.000.000 sconti sulle tariffe a premio fisso, rispettivamente, del 18%, 28% e 40%.

La Compagnia Unipol è autorizzata ad applicare per le anzidette franchigie sconti, rispettivamente, del 25%, 35% e 50%.

B) Assicurazioni relative agli autobus in servizio pubblico urbano per centri fino a L. 300.000 abitanti al 25 ottobre 1981 (tariffe a premio fisso e tariffe con clausola di franchigia).

Classe I (centri fino a 60.000 abitanti).

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 1.122.378 al netto di imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 1.107.338 al netto di imposta.

Classe II (centri oltre 60.000 abitanti).

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 1.909.021 al netto di imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 1.883.440 al netto di imposta.

Per i contratti con la clausola di «franchigia fissa ed assoluta» le imprese sono autorizzate ad applicare per le franchigie di L. 250-500-1.000.000 sconti sulle tariffe a premio fisso, rispettivamente, del 18%, 28% e 40%.

Le assicurazioni per i veicoli del settore III possono essere stipulate per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito elencati:

Massimali			Coefficienti di premio
500	100	40 milioni	1,00
500	100	100 »	1,01
500	150	50 »	1,02
500	200	100 »	1,03
750	100	40 »	1,04
750	150	70 »	1,07
1.000	200	100 »	1,11
1.000	300	100 »	1,15
2.500	300	200 »	1,23
3.000	300	300 »	1,26
1.000	1.000	1.000 »	1,34
2.000	2.000	2.000 »	1,42
3.000	3.000	3.000 »	1,50

3) Assicurazioni relative ai veicoli del settore IV (veicoli per trasporto di cose)

A) Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi.

Tariffe a premio fisso.

a) Autocarri fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico per trasporto cose proprie.

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 286.906 al netto di imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 282.775 al netto d'imposta.

b) Autocarri fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico per trasporto conto terzi.

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 527.006 al netto di imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 519.417 al netto d'imposta.

c) Autocarri da oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico per trasporto cose proprie.

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 506.333 al netto d'imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 499.244 al netto d'imposta.

d) Autocarri da oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico per trasporto conto terzi.

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 875.796 al netto d'imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 863.535 al netto d'imposta.

Tariffe con clausola di «franchigia fissa ed assoluta».

Le imprese sono autorizzate ad applicare le seguenti franchigie fisse ed assolute per le quali si applicano i premi delle tariffe a premio fisso di cui ai precedenti punti *a*), *b*), *c*) e *d*) scontati nelle misure di seguito indicate:

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000: sconto del 19%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000: sconto del 30%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000: sconto del 40%.

La Compagnia Unipol è autorizzata ad applicare le seguenti franchigie fisse ed assolute per le quali si applicano i premi delle tariffe a premio fisso stabilite con il presente provvedimento scontati nelle misure di seguito indicate:

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000: sconto del 25%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000: sconto del 35%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000: sconto del 50%.

Le assicurazioni per i veicoli del settore IV possono essere stipulate con i massimali indicati al precedente punto 1), relativi alle autovetture, sulla base degli stessi coefficienti di premio.

Per i contratti che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma «a premio fisso» continua ad applicarsi la norma tariffaria approvata con provvedimento n. 6/1984.

B) Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.

Tariffe a premio fisso.

a) Trasporto cose proprie.

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 46.266 al netto d'imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari al L. 45.600 al netto d'imposta.

b) Trasporto conto terzi.

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 75.597 al netto d'imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 74.508 al netto d'imposta.

Le assicurazioni per motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose possono essere stipulate con i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali			Coefficienti di premio
200	100	15 milioni	1,00
300	100	30 »	1,02
300	150	50 »	1,05
300	100	100 »	1,07
200	200	200 »	1,08
300	300	300 »	1,13
500	300	100 »	1,16
500	500	500 »	1,18
600	600	600 »	1,20
700	700	700 »	1,23
1.000	1.000	1.000 »	1,26
2.000	2.000	2.000 »	1,33
3.000	3.000	3.000 »	1,39

Tariffe con clausola di «franchigia fissa ed assoluta».

Le imprese sono autorizzate ad applicare per la franchigia di L. 150.000 lo sconto del 20% sulle tariffe a premio fisso.

La compagnia Unipol è autorizzata ad applicare per la franchigia di L. 150.000 lo sconto del 25% sulle tariffe a premio fisso.

Per i contratti che si riferiscono ai veicoli già assicurati nella forma «a premio fisso» continua ad applicarsi la norma tariffaria approvata con provvedimento n. 6/1984.

4) Assicurazioni relative ai veicoli del settore V (ciclomotori e motoveicoli ad uso privato)

I premi di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco sono pari a L. 40.990 per i ciclomotori e L. 110.917 per i motoveicoli ad uso privato al netto d'imposta; per tutte le altre imprese i premi di riferimento sono pari, rispettivamente, a L. 40.400 e L. 109.320 al netto d'imposta.

La Banca nazionale delle comunicazioni è autorizzata ad applicare le tariffe stabilite per le imprese indicate nell'allegato elenco scontate del 4,9%.

Le assicurazioni per i veicoli del settore V possono essere stipulate con i massimali indicati al precedente punto 3), lettera *B*), relativi ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose, sulla base degli stessi coefficienti di premio.

5) Assicurazioni (solo rischio della circolazione) relative ai veicoli del settore VI (macchine operatrici e carrelli)

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 87.749 al netto d'imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 86.485 al netto d'imposta.

Le assicurazioni per i veicoli del settore VI possono essere stipulate con i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali			Coefficienti di premio
300	100	30 milioni	1,00
300	150	50 »	1,05
300	300	300 »	1,10
400	200	100 »	1,10
400	400	400 »	1,11
500	500	500 »	1,14
600	600	600 »	1,17
700	700	700 »	1,18
1.000	1.000	1.000 »	1,23
2.000	2.000	2.000 »	1,30
3.000	3.000	3.000 »	1,36

6) Macchine agricole (solo rischio della circolazione)

Il premio di riferimento delle assicurazioni per le macchine agricole semoventi è pari a L. 32.400 per le macchine usate per conto proprio ed a L. 57.300 per quelle usate per conto terzi.

I contratti possono essere stipulati per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali			Coefficienti di premio
300	100	30 milioni	1,00
300	150	50 »	1,06
500	500	500 »	1,17

I premi suddetti comprendono anche la copertura del rischio relativo alla circolazione (incluso lo stanziamento e le manovre a mano) di eventuali macchine agricole trainate.

Art. 2.

Per le assicurazioni relative ai natanti del settore I della tariffa continuano ad applicarsi i premi della tariffa in vigore al 28 febbraio 1985. I contratti possono essere stipulati per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali		Coefficienti di premio
200	100 milioni	1,00
300	150 »	1,04

Per le assicurazioni con massimali 200-100-20 milioni si applicano i premi stabiliti per i massimali 200-100 milioni maggiorati del 100% per natanti con potenza fino a 11 c.v. e del 150% per natanti con potenza superiore.

I contratti possono essere stipulati anche per i seguenti massimali, comprendenti il massimale per danni a cose, sulla base dei coefficienti qui di seguito indicati:

Massimali			Coefficienti di premio
200	100	20 milioni	1,00
200	200	200 »	1,20
300	300	300 »	1,30
500	500	500 »	1,35
750	750	750 »	1,40
1.000	1.000	1.000 »	1,45
2.000	2.000	2.000 »	1,58
3.000	3.000	3.000 »	1,65

Per le assicurazioni relative ai natanti del settore II della tariffa continuano ad applicarsi i premi della tariffa in vigore al 28 febbraio 1985. I contratti possono essere stipulati per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti qui di seguito indicati:

Massimali		Coefficienti di premio
300	100 milioni	1,00
450	100 »	1,02
400	150 »	1,06
500	300 »	1,13
500	500 »	1,17
750	750 »	1,21
1.000	1.000 »	1,25
2.000	2.000 »	1,37
3.000	3.000 »	1,43

Art. 3.

Per le assicurazioni relative alle gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti continuano ad applicarsi le tariffe in vigore al 28 febbraio 1985 e sono approvate le varianti presentate dalle imprese alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza.

Per le assicurazioni di cui al comma precedente i contratti possono essere stipulati per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali	Coefficienti di premio
1.000 100 100 milioni	1,00
1.000 150 150 »	1,13
1.500 150 150 »	1,20
1.500 200 100 »	1,22
2.000 300 300 »	1,64

Art. 4.

Sono approvate le varianti presentate dalle imprese alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in vigore al 28 febbraio 1985 fatta eccezione per quelle concernenti:

la norma 2 (massimali di garanzia) delle norme comuni a tutti i settori - tariffa veicoli a motore;

le norme 1 e 2 delle norme comuni ai settori IV (esclusi i ciclomotori) e V (esclusi i ciclomotori), maggiorazione del premio per sinistrosità (« Pejus »);

l'art. 6 (maggiorazione del premio per sinistrosità) delle condizioni generali della polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

la norma 4 (trasporto anche occasionale di merci pericolose e lubrificanti) delle norme relative al settore IV - tariffa veicoli a motore - che viene modificata aggiungendo dopo le parole « liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici » le parole « sostanze solide tossiche »;

i massimali di cui alla tabella dei premi dei settori I e II - tariffa natanti;

le norme 9 (danni a cose ed animali di terzi non trasportati) e 10 (attività idrosciatoria) delle norme relative al settore I, tariffa natanti, per la parte in cui prevedono limiti minimi della somma assicurata diversi, rispettivamente, da lire 200-100-20 milioni e da lire 200-100 milioni.

La clausola « bonus-malus » delle norme tariffarie in vigore al 28 febbraio 1985 è modificata come segue:

la tabella delle classi di merito di cui al primo comma è sostituita dalla seguente:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1b)	0,70
1a)	0,70
1)	0,70
2) Bonus	0,75
3)	0,80
4)	0,85
5)	0,92
6) Ingresso	1,00
7)	1,15
8)	1,32
9) Malus	1,52
10)	1,75
11)	2,00

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'atto della stipulazione il contratto, salvo che sia relativo a veicolo che sostituisca altro veicolo assicurato con polizza in corso nella forma "bonus-malus", nel qual caso si applica il disposto del penultimo comma, è assegnato alla classe di merito 6 della surriportata tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "bonus-malus", ovvero alla classe di merito 7 se relativo a:

a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta,

oppure:

b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico »;

la tabella delle regole evolutive è sostituita dalla seguente:

Classe di merito	Classe di collocazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri « osservati »: 0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1b	1b	1	3	4	5
1a	1b	2	4	5	6
1	1a	3	5	6	7
2	1	4	6	7	8
3	2	5	7	8	9
4	3	6	8	9	10
5	4	7	8	9	10
6	5	7	8	9	10
7	6	8	9	10	11
8	6	9	10	11	11
9	7	10	11	11	11
10	8	11	11	11	11
11	9	11	11	11	11

Art. 5.

Sono approvate, secondo i testi presentati, le tariffe dei premi e le condizioni di polizza concernenti sia i veicoli a motore che i natanti presentate dall'Ufficio centrale italiano per conto delle imprese aderenti e da valere per il periodo 1° marzo 1985-28 febbraio 1986 per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione « carta verde » nonché per la stipula della speciale assicurazione « frontiera ».

Art. 6.

Le imprese Allsecures-Preservatrice, Allianz, Assimoco, Cassa generale di assicurazioni, Compagnie riunite di assicurazione, Duomo, Istituto italiano di previdenza, Italiana incendio vita e rischi diversi, Nordstern, The Northern, La Pace, Reale Mutua, Sara, The Seven Provinces, Toro, Unione Subalpina, Vittoria, sono autorizzate ad applicare, limitatamente alle assicurazioni dei veicoli a motore dei settori I e II, la sola tariffa « bonus malus ».

Le imprese Nordstern e The Northern sono autorizzate ad applicare la sola tariffa a premio fisso per le assicurazioni dei veicoli dei settori III e IV.

Le imprese Allianz, La Pace e New Hampshire In. Co. sono autorizzate ad applicare la sola tariffa a premio fisso per le assicurazioni dei veicoli del settore III.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986.

Art. 7.

Per i contratti in corso al 1° marzo 1985 che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il contrassegno dietro versamento del nuovo premio risultante dalle tariffe stabilite con il presente provvedimento, potranno rilasciare detti documenti anche successivamente, purché entro trenta giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso, continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato in base a questi ultimi documenti anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento, fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Art. 8.

Il termine entro cui le imprese assicuratrici dovranno presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1° marzo 1986 è fissato al 20 dicembre 1985.

Art. 9.

Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

IMPRESE DI ASSICURAZIONI PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 26 FEBBRAIO 1985 SULLE MISURE GLOBALI DEI CARICAMENTI.

1. Abeille
2. Agricoltura assicurazioni
3. Allianz
4. Allsecures-Preservatrice
5. Alpi assicurazioni
6. Ascoroma
7. Assicuratrice edile
8. Assicuratrice Val Piave
9. Assicurazioni generali
10. Assitalia
11. Augusta assicurazioni
12. Ausonia assicurazioni
13. Bavaria assicurazioni
14. Cassa generale di assicurazioni
15. Compagnia assicuratrice Unipol
16. Compagnia di assicurazione di Milano
17. Compagnia europea di previdenza
18. Compagnia italiana - Comitas
19. Compagnia Tirrena
20. Compagnie riunite di assicurazione
21. Danubio (Donau)
22. Duomo
23. F.A.T.A.
24. Fondiaria
25. Friuli Venezia Giulia - La Carnica
26. Geas assicurazioni
27. Intercontinentale assicurazioni
28. Istituto italiano di previdenza
29. Italia assicurazioni
30. Italiana incendio vita e R.D.
31. Italica
32. Itas - Istituto Trentino Alto Adige
33. Lavoro & Sicurtà
34. Levante assicurazioni
35. Lloyd Adriatico
36. Lloyd Europeo
37. Lloyd internazionale
38. Maa assicurazioni auto e rischi diversi
39. Maeci assicurazioni
40. Mediolanum
41. Meie assicuratrice
42. Minerva
43. Nationale
44. Navale assicurazioni
45. Norditalia assicurazioni
46. Pace
47. Pan Ass
48. Phenix soleil
49. Piemontese
50. Previdente
51. Prudential
52. Rhone mediterranee
53. Riunione adriatica di sicurtà
54. S A I
55. Sanremo
56. Sapa
57. Sara assicurazioni
58. Savoia
59. Sear
60. Sicurtà 1879
61. S.I.D.A.
62. Società cattolica
63. Società reale mutua
64. Toro assicurazioni
65. Trans-Atlantica
66. Uap italiana
67. Unione euro-americana
68. Unione Subalpina
69. Vittoria assicurazioni
70. Winterthur
71. Zurigo
72. Ambra assicurazioni
73. Cidas
74. S.I.A.D.
75. Sipea
76. Uniass

(1181)

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 9/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 34 del 16 ottobre 1984 e n. 5 del 21 febbraio 1985;

Visto il provvedimento CIP n. 6 del 21 febbraio 1985;

Visto il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto citato nelle premesse, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione delle benzine, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	1.290 L./lt
benzina normale	1.240 »
benzina agricola	386 »
benzina pesca e piccola marina	354 »

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 28 febbraio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(1202)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex numeri 35477 e 36034 del 26 febbraio 1985 praticabili dal 1° marzo 1985, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	739
Gasolio agricoltura	»	534
Petrolio agricoltura	»	523
Gasolio pesca e piccola marina	»	490
Petrolio pesca e piccola marina	»	480
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto IVA)	L./kg	417,97
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto IVA)	»	459,67

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	705	708	711	714	717
Petrolio (*)	»	745	748	751	754	757
Olio comb.le fluido	L./kg	574	577	580	583	586

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia .	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m. .	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(1182)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 5 febbraio 1985, n. 1/13/2-2128, il cognome originario del sig. Sergio Belletich, nato ad Albona d'Istria il 15 aprile 1950, abitante a S. Dorligo della Valle, località Crogole n. 29, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 26 ottobre 1984, nella forma italiana di « Belletti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878. Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(814)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia II:

istituto di scienze biochimico-fisiche . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia II:

istituto di scienze biochimico-fisiche . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1132)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di matematica finanziaria . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'Istituto di matematica della facoltà di economia e commercio, via del Castro Laurenziano, 9, Roma, secondo il seguente calendario: 1ª prova: ore 9 del centodecimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso; 2ª prova ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della 1ª prova; 3ª prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della 2ª prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(1133)

Diario delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, a settanta posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo agli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado compresi gli istituti di arte ed i licei artistici.

A conferma di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1985, si comunica che le prove scritte dei sottoindicati concorsi, per titoli ed esami, a posti di ispettore tecnico periferico in prova, indetti con decreto ministeriale 6 luglio 1984, si terranno nei giorni e nella sede indicati a fianco di ciascun concorso, con inizio alle ore 8:

Numero d'ordine dei concorsi	Numero dei posti	Settori e sottosettori d'insegnamento cui i concorsi si riferiscono	Data e sede di esame
1	4	Settore linguistico espressivo, sottosettore materie letterarie	25, 26 e 27 marzo 1985, palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma
2	1	Settore linguistico espressivo, sottosettore lingue e civiltà straniere	22, 23 e 24 aprile 1985, palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma
5	3	Settore scienze matematiche e naturali, sottosettore matematica e fisica	11, 12 e 13 marzo 1985, palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma
6	4	Settore scienze matematiche e naturali, sottosettore scienze naturali e geografiche	28, 29 e 30 marzo 1985, palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma
8	4	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali, sottosettore discipline nautiche	2, 3 e 4 maggio 1985, S.M. « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili n. 7, Roma
10	2	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali, sottosettore discipline architettoniche edili e topografiche	3, 4 e 5 giugno 1985, S.M. « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili n. 7, Roma
13	2	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali, sottosettore discipline elettrotecniche ed elettroniche	27, 28 e 29 maggio 1985, S.M. « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili n. 7, Roma

Si precisa, altresì, che nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1985, come previsto, sarà data conferma o meno del diario delle prove scritte dei concorsi fissati in calendario in date successive alla stessa del 10 luglio 1985.

(1134)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diari delle prove scritte di concorsi, per esame, a posti di conservatore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, sedi di servizio nelle regioni Piemonte, Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Le prove scritte del concorso, per esame, a cinque posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, da destinare a sedi di servizio vacanti nelle regioni Piemonte e Liguria, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 21 dicembre 1984, avranno luogo in Torino, presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24, nei giorni 10 e 11 settembre 1985, con inizio alle ore otto antimeridiane.

Le prove scritte del concorso, per esame, a cinque posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, da destinare a sedi di servizio vacanti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 21 dicembre 1984, avranno luogo in Verona, presso l'ente Fiere, via G. Scopoli, ingresso *G*, padiglione 8, nei giorni 25 e 26 giugno 1985, con inizio alle ore otto antimeridiane.

(1131)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di alcuni concorsi pubblici indetti dalla Direzione generale dell'aviazione civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 1 anno 1985 al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile sono state pubblicate le graduatorie dei seguenti concorsi pubblici:

concorso, per esami, ad un posto di ispettore in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico (riservato a laureati in scienze geologiche), indetto con decreto ministeriale 17 giugno 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 30 settembre 1983;

concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo della seconda qualifica funzionale del personale addetto agli uffici, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 giugno 1983;

concorso, per titoli, ad otto posti di operaio comune « meccanico » in prova nel ruolo della seconda qualifica funzionale del personale operaio, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1983;

concorso, per titoli, a sette posti di operaio comune « motorista » in prova nel ruolo della seconda qualifica funzionale del personale operaio, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 giugno 1983;

concorso, per titoli, a sette posti di operaio comune « elettrauto » in prova nel ruolo della seconda qualifica funzionale del personale operaio, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1983.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnative.

(820)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario da destinare alla delegazione regionale per il Veneto, alla sezione di controllo ed uffici nella regione Trentino-Alto Adige ed alla sezione di controllo ed uffici nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1984, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a dieci posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alla delegazione regionale per il Veneto, alla sezione di controllo ed uffici nella regione Trentino-Alto Adige, alla sezione di controllo ed uffici nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1984 di nomina della commissione esaminatrice;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1985 d'integrazione della commissione medesima;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 15 marzo 1984:

1)	Bica Mattiello Teresa	punti 24,225
2)	Atelli Umberto	» 23,140
3)	Tranchino Alfonso	» 22,600
4)	Librandi Salvatore	» 22,450
5)	Fruguglietti Lomastro Rosa	» 22,425
6)	Valente Diodoro	» 21,595
7)	Chiappiniello Agostino	» 20,645
8)	Romeo Vincenza	» 19,850
9)	Scarano Carmine	» 19,825
10)	Favaro Pietro	» 19,545

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Bica Mattiello Teresa;
2) Atelli Umberto;
3) Tranchino Alfonso;
4) Librandi Salvatore;
5) Fruguglietti Lomastro Rosa;
6) Valente Diodoro;
7) Chiappiniello Agostino;
8) Romeo Vincenza;
9) Scarano Carmine;
10) Favaro Pietro.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti, per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1985
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 155

(1136)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di collaboratore direttivo di segreteria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore direttivo di segreteria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

(1100)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 50 del 27 febbraio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda di soggiorno di Pescara: Concorso pubblico ad un posto di addetto al servizio di guardaroba-spogliatoi femminili.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei **fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,** è subordinato alla trasmissione **di una fascetta del relativo abbonamento.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227